Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 9 aprile 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(5590)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 30 dicembre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1973 registro n. 4 Difesa, foglio n. 277

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BOREA don Giuseppe, nato il 4 luglio 1910 in Piacenza. — Dopo l'8 settembre 1943 sosteneva e propagandava il movimento di resistenza, dimostrandosi strenuo assertore degli ideali di libertà, di democrazia e di indipendenza della Patria e profondendo la sua opera nell'assistenza morale e materiale dei partigiani e dei nemici prigionieri. Cappellano di una divisione par-

tigiana partecipava a molteplici azioni dando sempre prova di coraggio e di elevato senso di umanità, recandosi personalmente a comporre le salme dei caduti in combattimento ed assolvendo pericolosi compiti di scambio di prigionieri nelle località indicate dal nemico. Catturato una prima volta riusciva ad evadere, riprendendo prontamente la sua attività finchè, catturato una seconda volta, brutalmente torturato e condannato a morte, affrontava serenamente il plotone di esecuzione inneggiando alla libertà della Patria. — Cimitero urbano di Piacenza, 9 febbraio 1945.

DAL CERO Aurelio, nato il 13 dicembre 1919 in Montecchia di Crosara (Verona). — Capopattuglia di una formazione partigiana, si distingueva in numerosi combattimenti per temerario valore. Dopo un anno di incessante lotta, rimasto momentaneamente isolato nel corso di un pesante rastrellamento nemico, veniva catturato e condannato a morte. Prima dell'esecuzione dava prova di freddo stoicismo, sistemando egli stesso la seggiola sulla quale doveva venir fucilato ed inneggiando per l'ultima volta alla causa partigiana. — Monti Lessini (Verona), 12 febbraio 1945.

FRANCHELLI Giacomo, nato il 13 giugno 1888 in Bardineto (Savona). — Fervido sostenitore del movimento clandestino della resistenza, divenne dopo l'8 settembre 1943 animatore instancabile della lotta partigiana, rendendovi preziosi servigi informativi, logistici e di collegamento. Assuntosi volontariamente il compito di attraversare le linee nemiche per chiedere rinforzi necessari al suo reparto rimasto accerchiato, veniva catturato di sorpresa. Sottoposto ad atroci torture piuttosto che tradire la causa partigiana, cadeva da prode sotto i feroci colpi dell'esasperato avversario. — Monte Carmo - Mellogno (Liguria), 5 aprile 1945.

PARMEGGIANI Giorgio, nato il 28 marzo 1924 in Bologna. — Rientrato dalla Germania dove era stato deportato, si univa alle locali formazioni partigiane dimostrando in ogni occasione sprezzo del pericolo, ardimento e spirito combattivo. Catturato in rastrellamento, tradotto incatenato in un centro abitato della zona, costretto ad assistere all'esecuzione sommaria di altro partigiano, sottoposto ad atroci sevizie durante interminabili estenuanti interrogatori, non svelava nulla che potesse danneggiare il movimento della resistenza ed affrontava serenamente il supremo sacrificio per il bene della Patria. — Diano S. Pietro e Chiusavecchia (Imperia), 2 - 4 febbraio 1945.

PENO Aldo, nato il 3 giugno 1922 in Cuorgnè (Torino). — Già militare del Servizio Sanitario, entrava dopo l'armistizio nella Resistenza prestandovi la sua preziosa concreta opera di infermiere qualificato. Nel corso di un duro combattimento contro preponderante nemico, rifiutava di rimanere nelle retrovie portandosi in posizione avanzata dove prima come portamunizioni e poi come tiratore di mitragliatrice alimentava la lotta contro l'incalzante agguerrito avversario. Ferito più volte, non desisteva di impiegare efficacemente l'arma per rendere possibile lo sganciamento dei suoi commilitoni finchè, colpito a morte, cadeva da prode per gli alti ideali di libertà. — Regione Voira di Pont Canavese (Valle dell'Orco), 10 luglio 1944.

POLI Eugenio, nato l'11 febbraio 1917 a Firenze. — Valoroso comandante partigiano, già distintosi in numerose ardite azioni, guidava i suoi uomini con perizia e capacità. Nella fase finale della lotta partigiana, impegnato con la sua formazione nel duro combattimento di Ponte alle Mosse - Cascine, non esitava ad attaccare con bombe a mano una mitragliatrice nemica che ritardava l'azione. Colpito a morte, aveva ancora la forza di lanciare l'ultima bomba a mano che distruggeva la mitragliatrice, permettendo così la conclusione vittoriosa del combattimento. — Toscana, 8 settembre 1943 - Ponte alle Mosse - Cascine, 21 agosto 1944.

POMINI Sandro, nato il 15 settembre 1924 in Treviso. — Animatore del movimento partigiano, sin dall'inizio si dedicò interamente all'attività cospirativa sia come abile organizzatore di nuclei armati a cui seppe trasfondere l'ardente entusiasmo della sua fede, sia come valoroso combattente nelle numerose azioni di sabotaggio a cui prese parte volontariamente. Fece della sua casa ricovero per gli sbandati, sede di comando e magazzino di ogni sorta di materiale. Nel corso di un duro combattimento contro agguerrite preponderanti forze nemiche, alla testa del suo plotone si batte validamente finchè, colpito da micidiale raffica, cadde generosamente per la causa della libertà. — Castelfranco (Veneto), 8 settembre 1943 - 29 aprile 1945.

RADIMA Ennio, nato il 9 settembre 1913 a Villa Santina (Udine). — Valoroso comandante partigiano, già distintosi in numerose azioni per audacia e perizia, veniva sorpreso dal nemico, in seguito a delazione, con il proprio reparto in accantonamento. Nel corso dell'aspro ed impari combattimento, ferito mortalmente, veniva catturato dall'avversario che, dopo le prime cure, lo sottoponeva a duri interrogatori e ad atroci torture al fine di estorcergli ogni possibile informazione sul movimento partigiano della zona. — Sfidando impavidamente il nemico con il suo stoico comportamento, accettava eroicamente la condanna a morte ed il sublime sacrificio della sua esistenza per la causa della Libertà. — Carceri di Via Spalato (Udine), 9 aprile 1945.

VELLANI Leonello, nato il 9 agosto 1908 a Carpi (Modena). — Vecchio combattente, temprato alle vicende di impari lotta contro un nemico agguerrito e feroce, organizzava un distaccamento partigiano che guidava ripetutamente in ardite azioni. Nel corso di una rischiosa azione di recupero armi aviolanciate dagli Alleati, sorpreso da un forte nucleo di avversari, pur battendosi strenuamente veniva catturato. Sottoposto a duri, estenuanti interrogatori e ad atroci torture, piuttosto che tradire la causa partigiana, affrontava serenamente e da forte l'ultimo supplizio della condanna a morte. — Correggio (Reggio Emilia), 3 marzo 1945.

(3235)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 67.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, con il quale l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Roma, venne eretta in ente morale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1950, con il quale è stato approvato il testo dello statuto dell'associazione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 novembre 1953, n. 1005 e in data 11 giugno 1963, n. 978, apportanti modificazioni al testo dello statuto suddetto;

Viste le richieste presentate il 10 novembre 1969 e il 15 marzo 1971 dal presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra per ottenere l'approvazione del nuovo testo di statuto deliberato dai congressi nazionali dell'associazione, svoltisi a Portoferraio dall'8 all'11 ottobre 1969 ed a Pescara il 17 novembre 1970;

Visto l'art. 16 del codice civile e l'art. 4 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice;

Visto il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Visti gli atti di istruttoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della prima sezione del 19 maggio 1972;

Considerato che il Consiglio di Stato, su conforme avviso dell'autorità di vigilanza, ha ritenuto giustificati i motivi addotti dalla associazione a sostegno della sua richiesta di approvare il nuovo testo di statuto, rela-

tivamente alla parte che non ha formato oggetto di rilievi, e di soprassedere alla richiesta di introduzione di ulteriori variazioni al testo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra composto di centoventotto articoli, ad eccezione della lettera *c*) dell'art. 1 e dell'art. 45, per i quali devono intendersi tuttora in vigore i corrispondenti testi della lettera *c*) dell'art. 1 e dell'art. 46 del precedente statuto.

Il nuovo testo di statuto, quale risulta dal testo deliberato dai sopra indicati congressi di Portoferraio e di Pescara, integrato dalla lettera *c*) dell'art. 1 e dall'art. 46 del precedente statuto, viene allegato, con visto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 28. — VALENTINI

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra

Costituita il 29 aprile 1917
Eretta in ente morale con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162

STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Della sede e degli scopi

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha sede in Roma, accoglie ed unisce tutti i mutilati ed invalidi di guerra d'Italia, ne rappresenta gli interessi morali e materiali e si propone:

a) di ricordare il comune sacrificio, esempio d'amore e di dedizione alla Patria, monito operante per la eliminazione delle guerre, auspicio per il ristabilimento, nelle relazioni fra i popoli, dei superiori principi della giustizia e della umana solidarietà;

b) di alimentare fra i mutilati ed invalidi di guerra l'orgoglio del dovere compiuto, il sentimento della fratellanza e l'amore della libertà;

c) di tutelare gli interessi morali e materiali degli invalidi di guerra e di svolgere in ogni campo a loro favore, ogni possibile opera di assistenza e di aiuto;

d) di intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche e private a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti anche d'intesa con le organizzazioni di operai ed impiegati ed altre aventi il medesimo scopo.

L'associazione è estranea ed indipendente da qualsiasi partito ed azione di parte politica.

Il simbolo dell'associazione è costituito dalla bandiera nazionale, con nastro azzurro, portante nel bianco lo stemma associativo. Ne saranno forniti il comitato centrale, le sezioni, le sottosezioni, i fiduciari e i gruppi aziendali.

Capo II
Dei soci

Art. 2.

L'Associazione si compone di soci effettivi e di soci d'onore.

Art. 3.

Sono ammessi a soci effettivi:

a) i mutilati e gli invalidi di tutte le categorie di pensione che abbiano rivestito la qualifica di combattente o di partigiano combattente, nonchè i militari di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, anche se non siano in godimento della pensione per averne fatto rinuncia;

b) i minorati che abbiano conseguito per ferita riportata in combattimento o per esiti di congelamento l'assegno rinnovabile anche se scaduto o la indennità *una tantum* classificata nella tabella *B*;

c) coloro i quali pur non essendo in godimento di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, siano insigniti del distintivo d'onore di mutilato di guerra e in possesso del relativo brevetto e gli altri minorati che, durante il servizio militare, per cause o fatti direttamente attinenti alla guerra hanno acquisito il diritto alla pensione di guerra.

Art. 4.

L'ammissione a socio è subordinata ai precedenti penali e morali del richiedente i quali devono essere tali da non ledere la onorabilità del cittadino.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonchè le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione.

Essi, in ogni caso, debbono serbare condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi, specie nelle relazioni con gli altri soci e con gli organi associativi, a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che stanno alla base del contenuto morale dell'associazione.

Non possono inoltre entrare a far parte di altre associazioni o di altri sodalizi che siano dichiarati dal comitato centrale in contrasto o in concorrenza con i fini e gli interessi dell'associazione.

Non possono rivestire cariche sociali gli invalidi infermi di mente per i quali sia stato nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio e quelli che, comunque siano iscritti alla lettera *A*-bis n. 2 e *F* n. 7 di cui alla tabella *E* allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonchè coloro che per la loro minorazione psichica mantengono un acclarato comportamento asociale. I predetti invalidi debbono tenere rapporti con gli organi associativi esclusivamente tramite il loro legale rappresentante.

Art. 5.

La qualità di socio effettivo si perde per dimissioni, per cancellazione, per radiazione, per espulsione ai sensi e con le modalità di cui al titolo IV, capo VII.

Art. 6.

Il titolo di socio d'onore può essere conferito dal comitato centrale a chi, non essendo socio effettivo, con servigi di eccezionale importanza si sia reso altamente benemerito della causa dei mutilati.

Il socio d'onore è iscritto in apposito albo, che sarà conservato presso la sede centrale.

Il titolo di socio d'onore può essere dal comitato centrale revocato per ragioni di indegnità.

Il titolo può, per speciali benemerenze, essere attribuito anche a città o altri enti pubblici o privati.

Capo III
Della ripartizione organizzativa territoriale, degli organi e delle cariche sociali

Art. 7.

L'associazione è territorialmente organizzata in sezioni di cui fanno parte i soci effettivi secondo le rispettive residenze.

Le sezioni hanno organi propri e sono collegati da organi regionali. Gli organi sezionali e regionali sono subordinati agli organi centrali.

Art. 8.

Sono organi centrali dell'associazione:

a) il congresso;
b) il comitato centrale;
c) la commissione esecutiva;
d) il presidente dell'associazione;
e) il collegio centrale dei sindaci;
f) il collegio dei probiviri.

Sono organi periferici:

a) il comitato regionale ed il delegato regionale;
b) l'assemblea sezionale;
c) il consiglio direttivo della sezione;
d) il presidente della sezione;
e) il collegio sezionale dei sindaci.

Art. 9.

Gli impiegati e salariati dell'associazione e dell'Opera nazionale invalidi di guerra non possono rivestire cariche sociali, nè essere nominati fiduciari.

La presente disposizione non è applicabile per le sezioni all'estero.

Capo IV

Del patrimonio sociale

Art. 10.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione, dalle quote dei soci, dai proventi di iniziative di carattere economico e di concessioni di servizi pubblici, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti, dalle oblazioni volontarie ed eventuali donazioni.

Art. 11.

Sono affidati in autonoma gestione delle sezioni:

a) l'amministrazione e l'uso degli immobili di proprietà dell'associazione ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali nonchè dei relativi mobili, restando peraltro esclusi quelli gestiti direttamente dal comitato centrale;

b) le quote dei rispettivi soci, nella misura fissata dal comitato centrale;

c) le oblazioni e le donazioni fatte ed accettate per le singole sezioni;

d) i proventi di concessioni di servizi pubblici e di altre iniziative di carattere economico assunte dalle sezioni;

e) i contributi ordinari e straordinari concessi alle singole sezioni dagli organi centrali dell'associazione o da altri enti.

Limitatamente a tale gestione ed ai fondi relativi, gli organi sezionali possono assumere e contrarre obbligazioni.

Le concessioni e le iniziative di cui alla lettera d) debbono essere previamente autorizzate dalla commissione esecutiva.

TITOLO II

DEGLI ORGANI CENTRALI

Capo I

Del congresso

Art. 12.

Il congresso è costituito dai delegati di tutte le sezioni regolarmente costituite.

Esso rappresenta l'organo supremo dell'associazione, e sono di sua esclusiva competenza:

a) le modificazioni dello statuto;
b) la nomina dei componenti del comitato centrale;
c) la nomina del collegio centrale dei sindaci;
d) la nomina del collegio dei probiviri.

Esso, inoltre, può deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa, e segnare le direttive per l'opera che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 13.

Il congresso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per le nomine di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente.

La riunione è indetta almeno due mesi prima della scadenza del triennio, dal comitato centrale, il quale sceglie la sede in cui il congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno.

Debbono essere iscritti all'ordine del giorno anche altri specifici argomenti su richiesta di almeno un quarto dei comitati regionali, purchè tale richiesta sia comunicata al presidente dell'associazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione.

Il congresso, inoltre, deve essere convocato per la nomina dei componenti del comitato centrale quando, per dimissioni od altre cause, il numero dei componenti medesimi non membri di diritto si sia ridotto a meno della metà.

In tali ipotesi la convocazione del congresso deve essere indetta immediatamente.

In sede straordinaria il congresso può essere convocato tutte le volte che il comitato centrale lo ritiene necessario; la convocazione è obbligatoria quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà delle sezioni.

Art. 14.

La convocazione del congresso è, a cura del presidente dell'associazione, comunicata, unitamente all'ordine del giorno, almeno due mesi prima per lettera raccomandata a tutte le sezioni regolarmente costituite, con l'invito a far designare dalle rispettive assemblee, ove non lo avessero già fatto, il proprio delegato e il delegato supplente che possa sostituirlo in caso di impossibilità a raggiungere la sede del congresso.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo, la lettera di convocazione del congresso può essere inviata sino a quindici giorni prima della data fissata per la convocazione stessa; ed è ridotto ad otto giorni il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

Ove nell'ordine del giorno vengano iscritti argomenti nuovi, a sensi del terzo comma dell'articolo precedente, deve essere data tempestiva comunicazione alle sezioni.

Le sezioni dovranno inviare al congresso un solo delegato se abbiano fino a tremila soci; e un delegato in più per ogni tremila o frazione di tremila superiore a millecinquecento.

Ogni delegato al congresso ha un voto per ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta.

Nel caso di più delegati della stessa sezione ciascuno di essi disporrà di una eguale quota parte dei voti corrispondenti ai soci della sezione.

I delegati debbono esprimere il voto personalmente.

Le sezioni trasmettono al presidente dell'associazione, almeno trenta giorni prima della data in cui è convocato il congresso, copia autentica dell'elenco dei soci regolarmente iscritti alla data dell'assemblea ed in regola col pagamento della quota di tesseramento, e copia del verbale di nomina dei delegati.

Nei casi in cui, ai sensi del secondo comma, la lettera di convocazione del congresso non è inviata nel termine fissato dal primo comma, il presidente dell'associazione, nella stessa lettera, fissa il termine per la trasmissione dei detti atti e, nei casi di urgenza, può anche disporre che essi siano presentati direttamente alla presidenza del congresso.

Art. 15.

Intervengono al congresso e partecipano alle relative discussioni, ma senza voto deliberativo, tutti i componenti in carica del comitato centrale del collegio dei sindaci e di quello dei probiviri.

Possono essere invitati a partecipare al congresso, in qualità di osservatori, rappresentanti di uffici, di enti che svolgono una attività attinente ai problemi dei mutilati ed invalidi di guerra e di associazioni combattentistiche.

Art. 16.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'apertura del congresso e, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13, almeno otto giorni prima, è trasmessa a ciascuna sezione copia di tutte le relazioni, che sugli argomenti segnati all'ordine del giorno, il comitato centrale riterrà di compilare.

Art. 17.

Il congresso, dichiarato aperto dal presidente dell'associazione, elegge nel proprio seno l'ufficio di presidenza, il quale sarà composto di un presidente, di tre vice presidenti, di sei scrutatori, di due segretari e di quattro questori; nonchè la commissione di verifica dei poteri composta di cinque membri.

Per le nomine di cui al comma precedente, nonchè per la nomina di ogni altra commissione che si ritenesse opportuno di costituire per il miglior svolgimento dei lavori del congresso, tutti indistintamente i delegati hanno un solo voto.

Art. 18.

Il congresso, su proposta dell'ufficio di presidenza, può, prima dell'inizio delle discussioni, approvare un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

In mancanza, questi sono diretti e disciplinati dal presidente del congresso secondo le consuetudini.

In ogni caso la presidenza del congresso può disporre che altri congressisti, da essa nominati, coadiuvino gli scrutatori negli scrutini di votazioni segrete.

Art. 19.

Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese. A richiesta di almeno 50 delegati, si procede alla votazione per appello nominale.

E' in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la nomina dei membri del comitato centrale, del collegio sindacale, del collegio dei probiviri e per le questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza dei delegati presenti ne faccia richiesta.

Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza dei voti dei delegati partecipanti alla votazione.

Per le modifiche allo statuto occorre la presenza di un numero di delegati rappresentanti i 2/3 dei voti accreditati al congresso.

Sono approvate le modifiche che riportano la maggioranza dei voti espressi.

Per le nomine di cui al secondo comma si considerano eletti coloro che riportino il maggior numero di voti, calcolati ai sensi del quinto comma dell'art. 14, ed a parità di voti colui che è socio da maggior tempo.

Art. 20.

Il congresso è validamente costituito in prima convocazione se sia rappresentata la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, che resta fissata per il pomeriggio dello stesso giorno, il congresso è validamente costituito quale che sia il numero dei soci rappresentati.

Capo II

Del comitato centrale

Art. 21.

Il comitato centrale si compone di 32 rappresentanti eletti dal congresso, dei delegati regionali e del presidente pro-tempore della sezione di Roma.

I delegati regionali sono eletti in sede di congresso nel penultimo giorno dei lavori dai delegati sezionali delle rispettive regioni con separate votazioni.

Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto ed ogni votante ha il numero di voti ad esso attribuito a termini dell'art. 14.

I membri del comitato centrale durano in carica tre anni. I delegati regionali ed il presidente della sezione di Roma, che cessano dalla rispettiva carica nel triennio, cessano anche di far parte del comitato centrale e sono sostituiti da coloro che subentreranno nella carica stessa.

Art. 22.

Il comitato centrale ha la direzione e la gestione dell'associazione. secondo le direttive ed i limiti fissati dal congresso.

Tutti gli altri organi sono tenuti ad eseguire ed osservare le disposizioni e le prescrizioni impartite dal comitato centrale.

Sono di esclusiva competenza del comitato centrale:

a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione;

b) la compilazione e modificazione dei regolamenti per la esecuzione dello statuto, del proprio regolamento interno, del regolamento di contabilità, del regolamento del personale della sede centrale;

c) la ratifica dei regolamenti interni delle singole sezioni;

d) il giudizio sui ricorsi delle sezioni e dei soci avverso le deliberazioni o provvedimenti della commissione esecutiva;

e) il giudizio sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro il termine di giorni novanta contro i provvedimenti disciplinari emessi in prima istanza dalla commissione esecutiva;

f) la dichiarazione delle associazioni e dei sodalizi ai quali, a termini dell'art. 4, è vietato ai soci di appartenere;

g) la determinazione dei casi in cui possono attribuirsi ai dirigenti centrali e periferici indennità di rappresentanza, diarie e rimborsi forfettari di spese e la fissazione del relativo ammontare;

h) tutte le altre questioni che siano dal presente statuto espressamente demandate al giudizio del comitato centrale.

Può inoltre deliberare su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente dell'associazione o dalla commissione esecutiva, ovvero che il comitato stesso ritenga attinente alla direzione della associazione.

Art. 23.

Il comitato centrale si riunisce ogni qualvolta il presidente dell'associazione o la commissione esecutiva lo ritengano necessario, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri in carica del comitato stesso. In ogni caso il comitato centrale deve essere convocato ogni 4 mesi.

Gli avvisi di convocazione, con la indicazione dell'ordine del giorno, debbono essere inviati a cura del presidente della associazione almeno dieci giorni prima, a mezzo di lettera raccomandata.

Su richiesta anche di un solo membro del comitato centrale possono essere iscritti all'ordine del giorno altri argomenti, purchè la richiesta stessa sia presentata al presidente della associazione almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione.

Art. 24.

Le sedute del comitato centrale non sono valide se non intervengano almeno la metà più uno dei membri in carica.

Art. 25.

Le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni sono di regola palesi.

E' obbligatoria la votazione a scheda segreta quando si tratti di questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza degli intervenuti ne faccia richiesta.

Art. 26.

Assume le funzioni di segretario del comitato centrale il componente più giovane, il quale cura la redazione dei verbali che, approvati nella tornata successiva, vengono firmati anche dal presidente.

Il comitato può attribuire, di volta in volta, le funzioni di segretario ad un funzionario della sede centrale.

Art. 27.

Il presidente dell'associazione può invitare il presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra ad assistere alle sedute del comitato centrale quando debbano trattarsi argomenti di comune interesse.

Art. 28.

Il comitato centrale dimissionario rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, ed anche per quelli indifferibili e urgenti di straordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo comitato.

Le dimissioni dei singoli membri del comitato centrale sono accettate dal comitato stesso.

Art. 29.

Il membro del comitato centrale che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive verrà considerato dimissionario dal comitato centrale.

Art. 30.

Il comitato centrale, qualora ritenga di non poter da solo assumere la responsabilità di decisioni particolarmente gravi e importanti per la vita dell'associazione, e d'altra parte non ravvisi opportuna l'anticipata convocazione del congresso, può rimettere le decisioni medesime al giudizio dei soci tutti della associazione mediante *referendum*.

Con la deliberazione che indice il *referendum* saranno fissate le modalità di esso.

Si riterranno approvate le decisioni che nel *referendum* riporteranno il maggior numero di voti.

Art. 31.

Ogni socio può proporre attraverso la propria sezione questioni di ordine generale associativo che, su conforme voto del consiglio sezionale, possono essere prese in esame dal comitato centrale.

Il socio proponente può essere sentito di persona ed essere ammesso alla discussione.

Capo III

Della commissione esecutiva

Art. 32.

La commissione esecutiva è l'organo delegato dal comitato centrale ed è composta dal presidente dell'associazione che la presiede, dai vice presidenti e da sette altri membri nominati nel proprio seno dal comitato stesso nella sua prima riunione, a scrutinio segreto.

Il comitato centrale può in ogni tempo, con deliberazione presa con l'intervento di almeno due terzi dei membri in carica e con una maggioranza che rappresenti per lo meno la metà più uno dei membri stessi, rinnovare la nomina sia della commissione esecutiva sia soltanto del presidente e dei vice presidenti.

Solo i membri eletti collegialmente dal congresso possono essere eletti a componenti la commissione esecutiva. I delegati regionali possono essere assunti alle cariche di presidente e di vice presidente dell'associazione, ma in tal caso cessano dalla carica di delegato regionale e si provvede alla loro sostituzione a termini dell'art. 59.

I membri della commissione esecutiva non possono ricoprire cariche politiche di importanza nazionale e non possono far parte di assemblee legislative a carattere nazionale, e in caso di candidatura dovranno preventivamente dimettersi dalla carica associativa di membri della commissione esecutiva.

I membri della commissione esecutiva non possono in pari tempo far parte di consigli direttivi sezionali nè rivestire la carica di sindaco.

Alle sedute della commissione esecutiva assiste il presidente del collegio centrale dei sindaci o un componente del collegio da lui delegato.

Art. 33.

La commissione esecutiva provvede alla attuazione delle deliberazioni del comitato centrale e adotta le deliberazioni di ordinaria amministrazione.

In caso di assoluta urgenza può anche adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo a sottoporli alla ratifica del comitato centrale nella successiva riunione di questo.

In particolare la commissione esecutiva:

a) ratifica gli atti di costituzione delle sezioni e delle sottosezioni e di nomina dei consigli direttivi;

b) vigila sull'andamento contabile-amministrativo delle sezioni, secondo le norme del regolamento di contabilità;

c) giudica definitivamente sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro il termine di giorni trenta avverso le deliberazioni dei consigli sezionali in tema di provvedimenti disciplinari e di ammissioni di soci;

d) adotta direttamente, nei casi di particolare gravità, le necessarie misure disciplinari a carico dei soci, quando la sezione, all'uopo invitata, non vi adempia nel termine assegnato, o non vi provveda adeguatamente;

e) sorveglia il buon andamento associativo degli organi periferici, dirime e decide le eventuali divergenze che tra essi possono sorgere;

f) adotta, anche di ufficio, in prima istanza, i provvedimenti disciplinari del caso a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell'ultimo triennio;

g) prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione del comitato centrale, corredati della relazione del collegio dei sindaci;

h) predispone i vari regolamenti da sottoporre all'approvazione del comitato centrale;

i) provvede alla nomina ed al licenziamento degli impiegati, all'ordinamento degli uffici e del personale della sede centrale. I provvedimenti di licenziamento dei capi d'ufficio sono soggetti alla ratifica del comitato centrale;

l) delibera su quanto il presidente dell'associazione ritiene di sottoporre al suo esame, ed a tutto ciò che il presente statuto espressamente ad essa demanda;

m) delibera la costituzione di gruppi aziendali a carattere nazionale ed approva il relativo regolamento, nonchè ratifica la costituzione dei gruppi sezionali.

Art. 34.

Le sezioni ed i comitati regionali sono tenuti a seguire le direttive e ad eseguire le deliberazioni della commissione esecutiva, salva la facoltà, quando non si tratti di provvedimenti definitivi, di ricorrere al comitato centrale.

I ricorsi non hanno efficacia sospensiva e debbono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La commissione esecutiva in casi di gravi motivi può sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Prima di adottare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *d*) ed *f*) dell'art. 33 la commissione invita gli interessati a presentare le discolpe per iscritto, assegnando un termine di venti giorni. E' salva sempre la facoltà di sentirli personalmente, ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 35.

La commissione esecutiva può annullare, anche di ufficio, in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli organi periferici contrari alla legge, allo statuto, ai regolamenti della associazione o alle direttive del congresso.

Avverso le deliberazioni di annullamento è ammesso ricorso al comitato centrale nei termini e con gli effetti di cui all'articolo precedente.

In pendenza dell'istruttoria per l'annullamento degli atti e delle deliberazioni di cui al primo comma, la commissione esecutiva può, ove concorrano gravi motivi, ordinare che se ne sospenda la esecuzione.

Art. 36.

La commissione esecutiva è convocata dal presidente della associazione, di regola, una volta al mese.

Gli avvisi di convocazione sono fatti per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima, ed in caso di urgenza per telegramma almeno due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno sei membri oltre il presidente o uno dei vice presidenti.

Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che non si tratti di questioni relative a persone.

Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del presidente.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le funzioni di segretario sono assunte dal componente più giovane, salvo alla commissione esecutiva la facoltà di cui all'art. 26, secondo comma.

Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale il voto favorevole o contrario da lui espresso su determinate questioni. In mancanza di tale richiesta, nel verbale sono riportati soltanto gli esiti delle votazioni, senza alcuna indicazione sul voto espresso dai singoli partecipanti.

Art. 37.

La commissione esecutiva, per il migliore esercizio della sua opera di sorveglianza o di controllo, può far eseguire ispezioni periodiche o saltuarie alle sezioni ovvero, se ne ravvisi l'opportunità, inchieste.

La commissione esecutiva per particolari esigenze può farsi coadiuvare da commissioni appositamente nominate.

Art. 38.

Il membro della commissione esecutiva che per tre volte, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute verrà considerato dimissionario e sostituito dal comitato centrale.

Il presidente propone altresì, alla prima seduta del comitato stesso, la sostituzione dei membri deceduti o che a qualsiasi titolo abbiano cessato di far parte dell'associazione.

Art. 39.

Sulle dimissioni dei membri della commissione esecutiva — presidente e vice presidenti compresi — delibera il comitato centrale.

Il membro dimissionario resta in carica sino a che le sue dimissioni non sono accettate. Il comitato centrale, contemporaneamente all'accettazione, provvede alla relativa sostituzione.

Capo IV

Del presidente onorario

Art. 40.

Il titolo di presidente onorario dell'associazione può essere conferito dal comitato centrale, al socio effettivo che abbia acquisito, per lungo tempo, eccezionali meriti nella tutela e nella rappresentanza degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi di guerra.

Il presidente onorario, incompatibile con qualsiasi carica associativa, interviene ai congressi e può partecipare con voto consultivo alle attività degli organi centrali dell'associazione.

Capo V

Del presidente dell'associazione

Art. 41.

Il presidente dell'associazione, nominato ai sensi dell'articolo 32 nel proprio seno dal comitato centrale nella sua prima seduta, ha la rappresentanza dell'associazione, presiede il comitato centrale e la commissione esecutiva, vigila perchè siano osservate le norme dello statuto e dei regolamenti e siano eseguite le deliberazioni del comitato centrale e della commissione esecutiva; dirige e sorveglia i vari uffici e servizi della sede centrale, provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese in conformità del bilancio; adotta, in caso di urgenza, e con riserva di ratifica da parte della commissione esecutiva, i provvedimenti di competenza della commissione stessa.

Il presidente ha inoltre facoltà di rilasciare procure per la stipulazione di atti che interessino l'associazione.

Il presidente dell'associazione può intervenire, ma senza voto deliberativo, a tutte le riunioni ed assemblee degli organi regionali e sezionali, ovvero farsi rappresentare da altro membro della commissione esecutiva o del comitato centrale.

Art. 42.

Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'associazione occorre la preventiva autorizzazione della commissione esecutiva, a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per i giudizi intentati contro l'associazione, il presidente è tenuto ad informare al più presto la commissione esecutiva, la quale adotterà le definitive determinazioni.

Art. 43.

I tre vice presidenti dell'associazione, nominati dal comitato centrale nella sua prima seduta a termini dell'art. 32, sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, il presidente, secondo la designazione di questi, e/o lo coadiuvano nella trattazione degli affari ad essi delegati.

Art. 44.

La carica di presidente e quelle di vice presidenti dell'associazione sono incompatibili con ogni altra carica associativa.

Capo VI

Del collegio centrale dei sindaci

Art. 45.

Il collegio centrale dei sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti nominati dal congresso.

Il collegio centrale dei sindaci nomina il presidente tra i propri membri effettivi.

Non è compatibile la carica di membro del collegio centrale dei sindaci con quella di presidente o di membro del consiglio direttivo di sezione.

Art. 46.

Il collegio centrale dei sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria dell'associazione. I suoi componenti, perciò, debbono collegialmente e, volendo, anche singolarmente, ispezionare i libri, i documenti contabili e lo stato della cassa.

A termine di ogni anno il collegio presenta la sua relazione sul bilancio consuntivo, la quale sarà sottoposta all'esame del comitato centrale in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo.

Esso, inoltre, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi preparati dalla commissione esecutiva, i quali dovranno essere approvati dal comitato centrale.

Art. 47.

Il sindaco o i sindaci che abbiano riscontrato irregolarità contabili od amministrative, ne informeranno immediatamente il presidente dell'associazione. Questi, sentito il parere del collegio sindacale adotta gli opportuni provvedimenti di sua competenza, e quando ne sia il caso, sollecita i provvedimenti di spettanza della commissione esecutiva o del comitato centrale.

Art. 48.

Per l'amministrazione finanziaria e contabile si osservano le disposizioni del relativo regolamento da approvarsi dal comitato centrale.

Capo VII

Del collegio dei probiviri

Art. 49.

Il collegio dei probiviri è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.

Esso nomina il presidente tra i suoi membri effettivi.

La carica di componente del collegio dei probiviri non è compatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 50

Il collegio dei probiviri ha il compito di esprimere il proprio parere su quei casi che gli sono di volta in volta demandati dalla commissione esecutiva o dal comitato centrale.

I probiviri intervengono alle sedute del comitato centrale.

Il collegio dei probiviri decide le controversie insorte e deferite al collegio stesso dai soci.

TITOLO III

DEL COMITATO E DEI DELEGATI REGIONALI E DELLE RIUNIONI PROVINCIALI

Art. 51.

In ogni regione è costituito un comitato regionale di cui fanno parte i presidenti delle sezioni della regione. Del comitato regionale del Lazio non fa parte la sezione di Roma che fa capo direttamente alla commissione esecutiva.

Il comitato regionale è presieduto dal delegato regionale.

Art. 52.

Il comitato regionale ha sede nella città capoluogo della regione, salva sua diversa determinazione da approvarsi dalla commissione esecutiva. Esso, di regola, usufruirà dei locali, dei servizi e del personale della sezione della città in cui ha sede.

Art. 53.

Il comitato regionale ha il compito di coordinare, in relazione ai bisogni regionali, l'azione delle varie sezioni; di segnalare agli organi centrali i mezzi più idonei per la soddisfazione dei bisogni stessi; di proporre allo studio problemi e provvedimenti di carattere generale; di dare parere nelle questioni prospettategli dagli organi centrali e di assolvere, infine, ogni altra attribuzione ad esso demandata.

Art. 54.

Il comitato regionale è convocato dal delegato regionale, sempre che questi o gli organi centrali ne ravvisino la opportunità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

In ogni caso il comitato regionale deve essere convocato ogni quattro mesi.

Per la validità delle riunioni del comitato regionale occorre l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione; di qualunque numero in seconda convocazione.

Ciascuno di questi ha nelle votazioni un voto per ogni cento soci della propria sezione o frazione di cento superiore a cinquanta.

Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti, calcolati secondo il precedente comma.

Si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, quinto, settimo e nono dell'art. 36.

Le funzioni di segretario, salvo diversa determinazione, sono assunte dal componente più giovane.

Copia del verbale di ciascuna seduta è, a cura del delegato regionale, trasmessa alla commissione esecutiva e a tutte le sezioni della regione.

Art. 55.

Il comitato centrale, e in caso di urgenza, la commissione esecutiva, può direttamente disporre la convocazione del comitato regionale quando il delegato regionale, all'uopo invitato ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, non vi ottemperi nel termine fissatogli.

Art. 56.

Il delegato regionale è l'organo di collegamento tra gli organi centrali e gli organi periferici dell'associazione. Esso cura, nell'ambito della regione, la esecuzione delle deliberazioni degli organi centrali e del comitato regionale, vigila sul buon andamento delle sezioni, segnala alla commissione esecutiva i bisogni delle sezioni stesse proponendo i provvedimenti del caso, ed esplica tutte le altre mansioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti, e che gli possono essere affidate dagli organi centrali.

Il delegato regionale può intervenire, personalmente o a mezzo di un suo rappresentante alle assemblee sezionali e partecipare alla discussione, senza però voto deliberativo.

Quando lo ravvisi necessario, il delegato regionale può chiedere al presidente della sezione la convocazione dell'assemblea sezionale per discutere in via d'urgenza argomenti specificatamente indicati nella richiesta stessa. In tal caso l'assemblea sezionale deve essere convocata non oltre un mese dalla richiesta.

I delegati regionali possono farsi coadiuvare sotto la loro responsabilità, per l'esercizio delle loro attribuzioni, nell'ambito delle diverse provincie, dai presidenti delle sezioni da loro designati.

In caso di momentaneo impedimento del delegato regionale, le funzioni ad esso spettanti possono essere temporaneamente esercitate dal presidente della sezione da lui designato.

Art. 57.

I delegati regionali non possono in pari tempo far parte di consigli direttivi sezionali, nè rivestire la carica di sindaco.

Il componente di consiglio direttivo sezionale o il sindaco che venga in congresso nominato delegato regionale è tenuto entro trenta giorni dalla nomina, a dichiarare per quale delle due cariche intende optare. In mancanza della dichiarazione si ritiene che egli abbia optato per la carica di delegato regionale e si riterrà dimissionario dall'altra carica.

Art. 58.

Le spese di funzionamento dell'ufficio del delegato regionale, che usufruirà di regola dei locali e dei servizi del personale della sezione della città ove risiede, sono a carico del comitato centrale, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 59.

Con deliberazione presa con lo intervento di tanti membri che rappresentino almeno i due terzi della regione e con una maggioranza corrispondente, secondo il computo proporzionale di cui al terzo comma dell'art. 53, ad almeno la metà dei soci stessi, il comitato regionale può in ogni tempo sostituire il delegato regionale.

Tale delibera deve essere inviata alla commissione esecutiva per la ratifica.

Art. 60.

Il delegato regionale che cessa comunque dalla carica è sostituito, fino alla convocazione del congresso, con designazione del comitato regionale.

Art. 61.

A carico dei membri del comitato regionale che non intervengano senza giustificato motivo alle riunioni regolarmente indette, la commissione esecutiva può, su richiesta del delegato regionale, adottare sanzioni disciplinari.

Art. 62.

La sezione avente sede nel capoluogo di provincia, sentite le sezioni della provincia, designa, quando ciò sia richiesto dalle disposizioni vigenti, i rappresentanti dell'associazione presso gli uffici, gli enti e i comitati provinciali.

Il presidente della sezione capoluogo di provincia, per lo espletamento dei compiti di cui al comma precedente, nonchè per la trattazione di argomenti di interesse comune e per le segnalazioni e le proposte del caso agli organi centrali e regionali, può indire riunioni dei presidenti delle sezioni della provincia.

Di tali riunioni è data tempestiva comunicazione al delegato regionale perchè, volendo, possa intervenirvi.

Le riunioni debbono essere indette ogni qualvolta siano richieste dal delegato regionale o da almeno la metà dei presidenti di sezione della provincia. In ogni caso devono essere convocate almeno una volta all'anno.

TITOLO IV

DELLE SEZIONI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 63.

La sezione è il nucleo organizzativo fondamentale dell'associazione e, nei limiti dello statuto, ne attua i fini svolgendo la sua attività a contatto dei soci col soccorrerli nei loro bisogni, tutelarli nei loro diritti e indirizzarli ai loro doveri.

Art. 64.

La sezione è costituita in ogni capoluogo di provincia.

Può essere dalla commissione esecutiva autorizzata la costituzione di sezioni in altri comuni, quando il numero dei soci raggiunga almeno i 300 e sussistano, oltre ad adeguate possibilità economiche, giustificate ragioni di utilità organizzativa ed amministrativa.

La costituzione delle sezioni all'estero o in territorio non metropolitano può essere autorizzata qualunque sia il numero degli aderenti.

Le sezioni all'estero o in territorio non metropolitano sono autorizzate all'assistenza delle vedove e degli orfani di guerra ivi residenti.

Art. 65.

Alla costituzione di ciascuna sezione si procede mediante verbale dal quale risulti il numero degli aderenti e l'accettazione da parte di essi dello statuto.

Copia del verbale costitutivo, approvato dal comitato regionale, deve essere trasmesso alla commissione esecutiva per il necessario riconoscimento.

Nell'atto di riconoscimento la commissione esecutiva determinerà, sentito il comitato regionale, la circoscrizione territoriale della sezione.

Art. 66.

La sezione costituisce di regola nella propria circoscrizione, sottosezioni o fiduciariati; previa, per la costituzione delle sottosezioni, deliberazione favorevole di apposita assemblea degli aderenti.

L'atto costitutivo della sottosezione, da deliberarsi dal consiglio direttivo della sezione, verrà trasmesso per il tramite e col parere del delegato regionale alla commissione esecutiva per essere da questa ratificato a norma dell'art. 33, lettera *a*).

Art. 67.

La quota annua di tesseramento è, in modo uniforme per tutte le sezioni, fissata per ciascun anno dalla commissione esecutiva.

Il venti per cento di tale quota è devoluto al comitato centrale.

L'assemblea dei soci della sezione, qualora ricorrano particolari circostanze, potrà eccezionalmente istituire una quota supplementare di tesseramento riservata a finalità assistenziali o necessaria per il funzionamento della sezione.

Capo II

Dell'assemblea dei soci

Art. 68.

L'assemblea dei soci è convocata in via ordinaria ogni anno entro il primo semestre.

La commissione esecutiva, in comprovati casi di forza maggiore, può prorogare detto termine.

L'assemblea è convocata a cura del presidente della sezione mediante avviso personale e scritto a tutti i soci, esclusi quelli delle sottosezioni e dei fiduciariati, che in regolare assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 78, si siano fatti già rappresentare all'assemblea della sezione da altri soci mediante delega scritta. In tal caso l'avviso verrà dato personalmente ai predetti delegati.

L'avviso di convocazione sarà dato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea comunicando contemporaneamente l'ordine del giorno dei lavori e le norme che regolano le elezioni.

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di tesseramento, anche se effettuato lo stesso giorno dell'assemblea prima dell'inizio dei lavori.

Della convocazione dell'assemblea dovrà essere dato contemporaneo avviso al delegato regionale e alla commissione esecutiva.

Art. 69.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può avere luogo ad un'ora di distanza dalla prima, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 70.

L'assemblea, dichiarata aperta dal presidente della sezione, nomina l'ufficio di presidenza composto di un presidente, di uno o due vice presidenti, di tre scrutatori, di un segretario e di due questori, e procede con le norme previste per il congresso, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 71.

Per la nomina del consiglio direttivo, dei sindaci e dei delegati al congresso si procede a scrutinio segreto. A tali nomine non possono essere eletti che soci effettivi della sezione. Per quanto riguarda la presentazione delle liste e lo svolgimento delle operazioni elettorali si applicano le disposizioni di competenza del comitato centrale a sensi dell'art. 128 dello statuto.

Art. 72.

Si intendono approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei soci partecipanti alla votazione.

Per le nomine delle cariche sociali è dichiarato eletto chi riporta il maggior numero dei voti, ed a parità di voti colui che è socio da maggior tempo.

Art. 73.

I soci possono farsi rappresentare all'assemblea mediante delega scritta sullo stesso biglietto d'invito. Nessun socio può avere più di una delega, eccetto quanto è stabilito negli articoli 78 e 108.

Art. 74.

Di ogni adunanza deve essere redatto verbale che sarà firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

I verbali nei quali siano consacrati i risultati di votazione a scrutinio segreto devono altresì essere firmati dagli scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio.

Copia dei verbali di assemblea deve essere trasmessa, entro quindici giorni, al delegato regionale ed alla commissione esecutiva.

Art. 75.

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione del regolamento interno della sezione;

b) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuale;

c) la nomina dei membri del consiglio direttivo, dei sindaci, del delegato e del delegato supplente al congresso.

L'assemblea si pronuncia, inoltre, su ogni argomento che le venga sottoposto dal consiglio direttivo o che essa ritenga di interesse dell'associazione.

Art. 76.

Oltre che nel caso previsto nell'art. 55, terzo comma, la assemblea può essere convocata in seduta straordinaria sempre che il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o la commissione esecutiva lo richieda.

L'assemblea straordinaria sarà, altresì, convocata quando almeno un quarto dei soci della sezione ne faccia richiesta scritta e sottoscritta con la indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 77.

La commissione esecutiva può richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie tutti quegli argomenti che essa ritiene utile di sottoporre al giudizio dei soci.

Art. 78.

I soci delle sottosezioni e dei fiduciariati possono farsi rappresentare alle assemblee della sezione da altri soci muniti di delega a termini dell'art. 73.

Nessun delegato può avere più di quindici deleghe raccolte in regolare assemblea convocata dal rispettivo fiduciario o presidente della sottosezione e che deve essere presieduta dal presidente della sezione o da un membro del consiglio direttivo all'uopo delegato. Il presidente sezionale ha facoltà di delegare il presidente della sottosezione e lo stesso fiduciario.

Le deleghe possono essere conferite solo a soci della sottosezione o del fiduciariato che sappiano leggere e scrivere. Deve essere nominato anche un delegato supplente.

Capo III

Del consiglio direttivo della sezione

Art. 79.

Il consiglio direttivo si compone:

a) di sette membri per le sezioni che abbiano sino a cinquecento soci;

b) di nove per quelle che ne abbiano più di cinquecento ma meno di mille;

c) di undici per quelle che ne abbiano più di mille ma meno di tremila;

d) di quindici per quelle che ne abbiano più di tremila.

Art. 80.

Il consiglio direttivo dirige ed amministra la sezione secondo le direttive degli organi centrali e nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci e sottoposto ai controlli di cui al regolamento di contabilità.

Prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione dell'assemblea, alla quale rende conto della propria gestione con una relazione che il presidente legge nella ordinaria riunione annuale.

Art. 81.

Il consiglio direttivo provvede alla esecuzione, oltre che delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, di quelle della commissione esecutiva e del comitato centrale; determina le opere di assistenza e di previdenza da svolgere a favore dei soci osservando in ogni caso le direttive stabilite dal comitato centrale, dalla commissione esecutiva e dal comitato regionale, vigila a che nella circoscrizione della sezione siano applicate le disposizioni legislative a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. Esso, inoltre, delibera sulle domande di ammissione dei soci; sorveglia sull'osservanza da parte delle sottosezioni, dei fiduciariati e dei soci, dei doveri derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa, adottando, ove del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto.

Art. 82.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente della sezione tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta. In questo secondo caso la convocazione deve aver luogo entro otto giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione, insieme con l'ordine del giorno dei lavori, sarà dal presidente trasmesso ai singoli membri, per lettera raccomandata, almeno tre giorni prima della data sta-

bilita. Nei casi di assoluta urgenza l'avviso può essere recapitato anche nella stessa giornata della convocazione, purchè sei ore prima dell'inizio della seduta.

Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno ogni due mesi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato in ogni caso, anche ai sindaci effettivi.

Art. 83.

Per la validità delle sedute del consiglio direttivo occorre, in ogni caso, l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Si osservano le disposizioni dell'art. 36, quinto, sesto, settimo ed ultimo comma.

Un riassunto delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo, deve, nel termine di dieci giorni, essere inviato al delegato regionale.

La commissione esecutiva in ogni tempo, può chiedere copia integrale delle deliberazioni stesse e di ogni verbale di seduta del consiglio direttivo.

Art. 84.

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni.

Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive, e a cinque riunioni anche non consecutive, verrà dal consiglio direttivo considerato dimissionario.

Art. 85.

Sulle dimissioni dei singoli membri del consiglio direttivo della sezione delibera il consiglio stesso, su quelle dell'intero consiglio delibera l'assemblea dei soci all'uopo convocata entro un mese.

La stessa assemblea, se accetta le dimissioni, procede alla nomina del nuovo consiglio direttivo. Il consiglio dimissionario rimane in carica fino all'insediamento dei successori. Questi, in qualunque tempo eletti, rimangono in carica solo per il triennio in corso.

Ove alla convocazione dell'assemblea non provveda il consiglio dimissionario, provvederà la commissione esecutiva allo uopo nominando uno o più reggenti.

Art. 86.

Se per dimissioni od altre cause il consiglio direttivo sezionale venga a ridursi a meno della metà, la commissione esecutiva, sentito il delegato regionale, nomina uno o più reggenti con l'incarico di convocare, entro sei mesi, l'assemblea per la rinnovazione totale del consiglio direttivo.

Nello stesso modo la commissione esecutiva provvede quando, per qualsiasi circostanza, il consiglio direttivo venga a trovarsi nella impossibilità di poter assolvere i suoi compiti.

Art. 87.

Contro ogni deliberazione del consiglio direttivo i soci che la ritengano lesiva degli interessi della sezione, dell'associazione o dei singoli, hanno diritto di ricorrere, entro quindici giorni, alla commissione esecutiva. Il ricorso non ha, però, effetto sospensivo.

Art. 88.

Il consiglio direttivo può, ove lo creda opportuno, farsi coadiuvare da apposite commissioni composte di soci da esso scelti e presiedute dal presidente della sezione o da altro membro del consiglio stesso.

Nella deliberazione di nomina delle commissioni saranno precisate le modalità di funzionamento, i poteri e le attribuzioni di esse.

In materia disciplinare e di ammissione od esclusione di soci, alle commissioni possono essere conferite solo funzioni istruttorie e consultive restando in ogni caso di competenza del consiglio i provvedimenti da adottare.

Capo IV

Del presidente, del vice presidente, del segretario e dell'economo della sezione

Art. 89.

Il consiglio direttivo, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno, con votazione separata ed a scrutinio segreto, il presidente, il vice presidente, il segretario e l'economo della sezione.

Art. 90.

Il presidente ha la rappresentanza della sezione.

La sezione ha la rappresentanza giudiziaria dell'associazione limitatamente a quanto stabilito nell'art. 11; per la istituzione dei giudizi nei quali la sezione intende costituirsi attrice occorre, però, la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo e della commissione esecutiva, a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per i giudizi intentati contro la sezione il presidente è tenuto ad informare al più presto il consiglio direttivo.

Le deliberazioni di questo saranno, entro dieci giorni, trasmesse alla commissione esecutiva per la dovuta ratifica.

Art. 91.

Il presidente esegue le deliberazioni del consiglio direttivo e degli organi centrali e regionali dell'associazione; vigila sul buon andamento di tutti gli uffici e servizi della sezione. In caso di assoluta urgenza può anche adottare provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo.

Art. 92.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e lo coadiuva nella trattazione degli affari ad esso delegati.

Art. 93.

Il segretario vigila sul regolare svolgimento di tutti i servizi di segreteria. In particolare egli cura che siano tenuti al corrente:

a) lo schedario dei soci;

b) l'elenco nominativo dei soci;

c) il registro delle adunanze e delle assemblee;

d) il registro delle deliberazioni del consiglio direttivo;

e) tutti gli altri registri ed elenchi prescritti dai regolamenti.

Egli inoltre redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo.

Art. 94.

L'economo ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato, della regolare tenuta dei libri di contabilità e della documentazione delle entrate e delle spese della sezione.

Art. 95.

Il consiglio direttivo può, in ogni tempo, con deliberazione motivata, presa con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica e con la maggioranza di almeno la metà di essi, rinnovare le nomine di cui all'art. 89.

La relativa deliberazione, ove si tratti di rinnovazione del presidente, deve, entro dieci giorni, essere inviata per la ratifica alla commissione esecutiva.

In caso di negata ratifica si applicano le disposizioni di cui alla seconda parte dell'art. 86 dello statuto.

Capo V

Del collegio sezionale dei sindaci

Art. 96.

Il collegio dei sindaci della sezione è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Essi sono eletti dall'assemblea contemporaneamente alla elezione del consiglio direttivo, durano anche essi in carica tre anni e rimangono in carica anche nel caso in cui si verificassero le ipotesi previste dagli articoli 85 e 86.

Art. 97.

Il collegio dei sindaci ha il controllo sulla gestione economica-finanziaria della sezione e deve perciò collegialmente, ed anche singolarmente, ispezionare frequentemente i libri ed i documenti contabili e lo stato di cassa.

Collabora con il consiglio direttivo nella compilazione del bilancio preventivo, e presenta all'assemblea ordinaria la sua relazione sul bilancio consuntivo.

Art. 98.

Nel caso di gravi ed eccezionali situazioni amministrative i sindaci devono informare il consiglio direttivo, il delegato regionale e la commissione esecutiva.

Art. 99.

Sulle dimissioni dei singoli membri del collegio delibera il collegio stesso, su quelle dell'intero collegio delibera l'assemblea dei soci all'uopo convocata.

Il membro effettivo che a qualsiasi titolo viene a decadere dalla carica sarà sostituito dal supplente che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti dal più anziano di età.

I sindaci dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.

Capo VI

Delle sottosezioni e dei fiduciariati

Art. 100.

Le sottosezioni, costituite ai sensi dell'art. 66, dovranno avere un minimo di 100 soci; esse, pur essendo parte integrante della sezione, sono rette da un proprio consiglio direttivo composto di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci della sottosezione, a scrutinio segreto.

Il consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un segretario-economo.

Per l'assemblea e per il consiglio direttivo delle sottosezioni valgono, in quanto applicabili, le stesse disposizioni fissate per l'assemblea ed il consiglio direttivo della sezione.

Le sottosezioni hanno una propria contabilità, ma il loro patrimonio rientra in apposito capitolo del bilancio della sezione.

Gli organi di controllo amministrativo e contabile della sezione esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle sottosezioni.

Art. 101.

La sottosezione ha lo scopo di facilitare i rapporti dei soci con la sezione, curando l'attuazione dei fini a questa assegnati dallo statuto. Per l'ammissione dei soci e per ogni provvedimento di carattere amministrativo e disciplinare la sottosezione dovrà fare le opportune proposte al consiglio direttivo della sezione il quale delibererà in merito.

Art. 102.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sezionale sono obbligatorie anche per le sottosezioni; le deliberazioni del consiglio direttivo sottosezionale, che non siano di mera esecuzione, vanno sottoposte alla ratifica del consiglio direttivo sezionale.

Art. 103.

La sottosezione può essere, su richiesta del proprio consiglio direttivo, sentito il parere della sezione da cui dipende e del delegato regionale, con deliberazione della commissione esecutiva, elevata a sezione quando abbia almeno 300 soci e purchè concorrano le condizioni di cui all'art. 64.

Essa può, dalla commissione esecutiva, e sentito il parere della sezione e del delegato regionale, essere trasformata a fiduciariato, o sciolta, quando vengano a mancare le condizioni o le ragioni che ne determinarono la costituzione.

Art. 104.

Le attività delle sezioni sciolte passano alla sezione cui è attribuita la circoscrizione territoriale della sezione disciolta, ovvero sono ripartite tra sezioni viciniori tra le quali è divisa la circoscrizione della sezione medesima. In tale ultimo caso la ripartizione è fatta dalla commissione esecutiva, sentito il parere del delegato regionale.

Art. 105.

Le sezioni nomineranno di regola, nei comuni della propria circoscrizione ed in quelli di circoscrizione delle proprie sottosezioni, dei fiduciari sentita la designazione dei soci interessati. I fiduciari hanno il compito di mantenere il contatto con i soci e con le sezioni e sottosezioni, di attuare i fini associativi nel campo della assistenza, rendendosi interpreti dei bisogni dei soci e trasmettendo a questi le istruzioni e i provvedimenti della sezione o della sottosezione.

Art. 106.

I fiduciari hanno un compito organizzativo limitato alla propaganda o alla raccolta dei soci; essi non hanno alcun potere disciplinare e solo possono segnalare al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione i soci che vengono meno ai fini e alla disciplina della associazione.

Art. 107.

Il consiglio della sezione può sempre revocare la nomina del fiduciario qualora questi non esplichi il suo mandato, né superi i limiti o in qualunque modo venga meno alla disciplina associativa. La sottosezione potrà proporre la nomina o la revoca dei fiduciari al consiglio della sezione che delibera in merito.

Art. 108.

I soci facenti capo ai fiduciariati, per l'intervento alla assemblea della sottosezione, possono ai sensi dell'art. 78, delegare altri soci.

Nessun socio può avere più di dieci deleghe raccolte in regolare assemblea.

Art. 109.

Il consiglio della sezione, per l'attuazione dei fini associativi nel campo assistenziale ed organizzativo, può costituire, presso gli uffici pubblici o aziende private che abbiano alle proprie dipendenze almeno quindici mutilati ed invalidi di guerra, gruppi di categoria che saranno organizzati secondo le norme fissate dal regolamento di esecuzione al presente statuto.

Capo VII

Dell'ammissione della radiazione, delle dimissioni, della cancellazione e della disciplina dei soci

Art. 110.

L'ammissione a socio è, su domanda dell'interessato, deliberata dal consiglio direttivo della sezione nella cui circoscrizione il richiedente risiede.

Avverso le deliberazioni dei consigli direttivi, che rigettino domande di ammissione, gli interessati possono, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione proporre ricorso alla commissione esecutiva.

Art. 111.

Qualora un socio cambi residenza, la sezione presso la quale è iscritto trasmette di ufficio l'iscrizione alla sezione nella cui circoscrizione il socio medesimo si è trasferito.

Il socio è tenuto a comunicare alla sezione presso cui è iscritto l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 112.

Sono radiati i soci i quali almeno per un periodo di un anno non abbiano versata la quota di tesseramento. Prima di procedere alla radiazione il consiglio direttivo diffiderà il socio, a mezzo di lettera raccomandata, dandogli quindici giorni di tempo per mettersi in regola.

Il socio radiato può essere riammesso purchè presenti nuova domanda di ammissione e paghi le quote arretrate.

Art. 113.

Sono radiati i soci che malgrado diffida scritta continuino, oltre il termine all'uopo loro prefisso, ad appartenere alle Associazioni di cui all'art. 4, terzo comma, dello statuto.

Art. 114.

Sono cancellati i soci che vengano a perdere i requisiti di cui all'art. 3 dello statuto ad eccezione di coloro che abbiano interposto ricorso alla Corte dei conti avverso la mancata rinnovazione del trattamento pensionistico.

Nelle more del ricorso essi non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 115.

Sulle dimissioni del socio delibera il consiglio direttivo.

Le dimissioni si intendono accettate qualora il consiglio non deliberi diversamente nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere ad altro titolo escluso dalla associazione.

Il socio dimissionario non potrà essere riammesso se non attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 116.

Ai soci responsabili di violazione dei doveri di cui all'art. 4, o di atti di indisciplina associativa, possono applicarsi, a secondo della gravità del caso le seguenti misure disciplinari:

a) la riprovazione;

b) la sospensione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;

c) la espulsione.

L'espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalità morale del socio ovvero gli interessi materiali e morali dell'associazione.

L'espulsione da socio comporta la revoca di titoli di benemerenza associativa.

Art. 117.

Il socio sottoposto a procedimento disciplinare può, con deliberazione dell'organo competente per il giudizio disciplinare, essere in via cautelare sospeso dalle cariche eventualmente coperte ed anche da qualsiasi attività sociale.

Art. 118.

La radiazione nel caso di cui all'art. 112, la cancellazione e le sanzioni disciplinari sono adottate, salvo i casi in cui è stabilita la competenza degli organi centrali, con deliberazione del consiglio direttivo, avverso la quale gli interessati, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso alla commissione esecutiva. Questo non ha effetto sospensivo.

Il consiglio direttivo prima di prendere le deliberazioni di cui al precedente comma deve contestare con lettera raccomandata al socio gli addebiti ed assegnargli un termine non inferiore a quindici giorni per le sue discolpe e deduzioni.

Art. 119.

Ai sensi dell'art. 33, lettera *f*) la competenza ad adottare provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell'ultimo triennio, appartiene alla commissione esecutiva.

Quest'ultima, prima di adottare i provvedimenti disciplinari, deve contestare, con lettera raccomandata, al socio gli addebiti ed assegnargli un termine non inferiore a venti giorni per le sue discolpe e deduzioni.

Avverso la delibera della commissione esecutiva gli interessati, entro novanta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al comitato centrale.

Sulla decisione del ricorso, che non ha effetto sospensivo, non hanno diritto al voto né i componenti la commissione esecutiva nè i componenti il comitato centrale che fanno parte del consiglio direttivo della sezione di appartenenza del ricorrente.

Art. 120.

Il socio espulso non potrà essere riammesso almeno per un periodo di tre anni salvo che fatti nuovi non vengano a modificare la sua posizione. La deliberazione del consiglio direttivo che disponga una riammissione è soggetta alla ratifica della commissione esecutiva.

Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche sociali per un periodo di tre anni dalla data della delibera di riammissione.

Capo VIII

Della disciplina delle sezioni e delle sottosezioni

Art. 121.

Le sezioni e le sottosezioni sono tenute all'osservanza, oltre che dello statuto e dei regolamenti, delle direttive e delle disposizioni impartite dagli organi centrali e regionali dell'associazione e debbono ispirare sempre la loro attività ed il loro indirizzo ad una solidale e fraterna collaborazione con le altre sezioni e con gli altri organi onde mantenere all'organizzazione unità e compattezza.

Art. 122.

Le sezioni e sottosezioni che vengono meno ai doveri di cui all'articolo precedente o che comunque con atti o fatti di indisciplina recano danno al prestigio e al buon andamento della associazione sono passibili a seconda della gravità del caso:

a) di richiamo al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione;

b) di scioglimento del consiglio direttivo della sezione o della sottosezione;

c) di scioglimento della sezione o della sottosezione.

Il provvedimento di cui alla lettera *c*) può essere adottato solo nel caso in cui, malgrado l'applicazione della sanzione di cui alla lettera *b*), persistano i gravi motivi che determinarono lo scioglimento del consiglio direttivo della sezione o della sottosezione.

Le sanzioni di cui sopra sono adottate, sentito il delegato regionale, con deliberazioni della commissione esecutiva soggette a ratifica da parte del comitato centrale nella sua prima riunione. Tali deliberazioni sono esecutive anche prima della ratifica.

Con la deliberazione che scioglie il consiglio direttivo la commissione esecutiva nomina alla sezione o alla sottosezione uno o più reggenti che convocheranno l'assemblea dei soci nel termine di sei mesi.

Con la deliberazione che scioglie la sezione o la sottosezione si procede alla nomina di un amministratore temporaneo. Con la stessa deliberazione o con altra successiva saranno determinate le modalità per la ricostituzione della sezione o sottosezione o per la liquidazione delle rispettive attività e passività ai sensi dell'art. 104.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 123.

Sino alla emanazione da parte del comitato centrale del regolamento al presente statuto e degli altri regolamenti, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti per la parte che non sia in contrasto col presente statuto.

Art. 124.

Le sezioni che attualmente esistono sono conservate quando abbiano:

1) almeno 100 soci effettivi;

2) sede sociale oppure sedi di ufficio;

3) orario fisso di ufficio almeno due volte la settimana;

4) adeguate possibilità economiche e giustificate ragioni di utilità organizzativa ed amministrativa.

L'accertamento della esistenza delle condizioni di cui sopra è demandato alla commissione esecutiva sentito il delegato regionale.

In mancanza di una di tali condizioni la commissione esecutiva procederà alla trasformazione della sezione a sottosezione.

Art. 125.

Le sottosezioni, che attualmente esistono sono, salva diversa deliberazione delle rispettive assemblee dei soci, conservate quando abbiano:

1) almeno 50 soci effettivi;

2) recapito fisso per i soci;

3) orario fisso di ufficio, almeno una volta la settimana;

4) giustificate ragioni di utilità organizzativa.

L'accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui sopra è demandato alla commissione esecutiva sentito il parere del consiglio direttivo della sezione e del delegato regionale.

In mancanza di una di tali condizioni la commissione esecutiva procederà alla trasformazione della sottosezione a fiduciariato.

Art. 126.

Le sezioni all'estero quando sono in numero non inferiore a cinque, eleggono durante il congresso un loro delegato che ha il compito di coordinare l'attività delle singole sezioni secondo le direttive associative.

Art. 127.

E' conservato il titolo di socio benefattore a coloro cui sia stato conferito a norma degli statuti precedentemente in vigore.

Art. 128.

Il comitato centrale è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie per adeguare al presente statuto l'attuale assetto organizzativo dell'associazione e le altre norme necessarie per l'attuazione dello stesso.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Iscrizione nei registri delle varietà istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, delle varietà di sementi già iscritte nel registro delle varietà elette di frumento e nel registro volontario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto l'art. 19 della predetta legge, il quale prevede la istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà;

Visto altresì l'art. 24 della legge stessa col quale è resa obbligatoria la istituzione dei registri di varietà per le patate, le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, nonchè per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente la istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 28 aprile 1938, n. 546, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 23 maggio 1938, concernente la istituzione del registro nazionale delle varietà elette di frumento;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la istituzione dei « registri » delle varietà di alcune specie di sementi;

Ritenuta l'opportunità di procedere, a norma dell'ottavo comma dell'art. 19, della citata legge 25 novembre 1971, alla iscrizione d'ufficio e senza ulteriori accertamenti, nei registri predetti, delle varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

La varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte d'ufficio, e senza ulteriori accertamenti, nei registri istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972.

Roma, addì 15 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4310)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Iscrizione di dieci varietà di barbabietola da foraggio nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, della anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 431/S in data 30 settembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 9 novembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel «Registro delle varietà», di dieci varietà di barbabietola da foraggio;

Visto il verbale della predetta adunanza del 9 novembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata:

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei «Registri delle varietà», tenuti dalla Sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di barbabietola da foraggio, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 9 ,embre 1972, sono state depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Barbabietola da foraggio: «Eckendorfer rossa»:
Responsabile della conservazione in purezza: Borries-Eckendorf Eckendorf über Bielefeld (Repubblica federale tedesca);

2) Barbabietola da foraggio: « Covero »:
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan e De Wiljes, Scheemda (Olanda);

3) Barbabietola da foraggio: « Monorosa »:
Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens Zaadhandel N.V., Venlo, Blerick (Olanda);

4) Barbabietola da foraggio: «Monoblanc»:
Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens Zaadhandel N.V., Venlo, Blerick (Olanda);

5) Barbabietola da foraggio: « Brigadier »:
Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens Zaadhandel N.V., Venlo, Blerick (Olanda);

6) Barbabietola da foraggio: « Zentaur »:
Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolinpex », Warszawa (Polonia);

7) Barbabietola da foraggio: « Ursus »:
Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolinpex », Warszawa (Polonia);

8) Barbabietola da foraggio: « Mars »:
Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolinpex », Warszawa (Polonia);

9) Barbabietola da foraggio: « Mammouth Cortix »:

Responsabile della conservazione in purezza: Roffi, Bologna;

10) Barbabietola da foraggio: « Polyrossa »:

Responsabile della conservazione in purezza: Roffi, Bologna.

Roma, addì 16 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4307)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Iscrizione di una varietà di patata nel registro delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 431/S in data 30 dicembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 9 novembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro perl 'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di una varietà di patata;

Visto il verbale della predetta adunanza del 9 novembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata:

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei «Registri delle varietà», tenuti dalla Sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la seguente varietà di patata, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 9 novembre 1972, è depositata, ai sensi dello art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Patata « Frigga »:

Origine della varietà: incrocio: Saskia x Ceppo di selezione;

Responsabile della conservazione in purezza: Ragis Kartoffelzucht und Handelsgesellchaft mbH Lüneburg (Repubblica rederale tedesca).

Roma, addì 17 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4309)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 12 luglio 1969 relativo alla iscrizione di undici varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1969, con il quale sono state iscritte, nel «Registro nazionale delle varietà», tenuto dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, undici varietà di barbabietola da zucchero di produzione estera già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alle Comunità economiche europee;

Considerato che, tra le varietà di barbabietola da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo unico, le varietà «K.W.S. AA», «K.W.S. Erta (E)» e «K.W.S. Polybeta», il cui responsabile della conservazione in purezza è la Società Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke-Einbeck Hannover (Repubblica federale tedesca);

Vista la domanda in data 3 luglio 1970 con la quale la Società stessa ha chiesto che venga variata la denominazione delle predette varietà di barbabietola da zucchero;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 12 luglio 1969;

Decreta:

I nomi delle varietà di barbabietola da zucchero, di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 12 luglio 1969, vengano modificati come segue:

1) da « K.W.S. AA » in « Kaweaa ».
2) da « K.W.S. Erta (E) » in « Kaweerta ».
3) da « K.W.S. Polybeta » in « Kawepoly ».

Roma, addì 23 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4312)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1973.

Iscrizione di quindici varietà di piante oleaginose e da fibra nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 432/S in data 30 dicembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 settembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di 15 varietà di piante oleaginose e da fibra;

Visto il verbale della predetta adunanza del 15 settembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di piante oleaginose e da fibra, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 15 settembre 1972, sono depositate, ai sensi dell'articolo 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Canapa « Carmagnola »:

Origine della varietà: da selezione di popolazione locale;

Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio nazionale produttori canapa, Roma;

2) Canapa « Fibranova »:

Origine della varietà: incrocio: Bredemann Eletta x F_1 (Carmagnola x Turca).

Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio nazionale produttori canepa, Roma;

3) Canapa « C S »:

Origine della varietà: da selezione genealogica delle varietà Carmagnola;

Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio nazionale produttori canapa, Roma;

4) Canapa « Superfibra » (ex T4):

Origine della varietà: da selezione dell'ibrido Bredemann (Turchia F2 x Italia x Turchia F2);

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi a Napoli;

5) Canapa « Eletta Campana »;

Origine della varietà: da selezione genealogica della varietà Carmagnola;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi, Napoli;

6) Cotone « Gela »:

Origine della varietà: incrocio: Andalucia X 3802;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi, Palermo;

7) Girasole « Prisco »;

Origine della varietà: da selezione di popolazione di origine russa;

Responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana consorzi agrari, Roma;

8) Girasole « Romsun HS 52 »:

Origine della varietà: da ibridazione tra linee consanguinee (ibrido F_1);

Responsabile della conservazione in purezza: Academia De Stiinte Agricole Si Silvice, Bucarest (Romania);

9) Girasole « Romsun Record »:

Origine della varietà: da selezione della varietà « Vniimk 8931 »;

Responsabile della conservazione in purezza: Academia De Stiinte Agricole Si Silvice, Bucarest (Romania);

10) Girasole « Uniflor 70 »:

Origine della varietà: da selezione della varietà « Vniimk 8931 »;

Responsabile della conservazione in purezza: Italiana sementi elette, Ancona;

11) Girasole « Isea P.M. 22 »:

Origine della varietà: da selezione della varietà « Peredovik »;

Responsabile della conservazione in purezza: Italiana sementi elette, Ancona;

12) Girasole « Albinia »:

Origine della varietà: da selezione della varietà « Smena »;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi, Pisa;

13) Girasole « Amiata »:

Origine della varietà: da selezione della varietà « Jenisei »;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee Università degli studi, Pisa;

14) Girasole « Ala »:

Origine della varietà: da selezione della varietà « Vniimk 8931 »;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee Università degli studi, Pisa;

15) Girasole « Argentario »:

Origine della varietà: da selezione della varietà « Peredovik »;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi, Pisa.

Roma, addì 24 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4302)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 3 maggio 1969 relativo alla iscrizione di quarantanove varietà di frumento nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1969, con il quale sono state iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dalla competente sezione dello Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, quarantanove varietà di frumento già iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », istituito con la legge 28 aprile 1938, n. 546;

Considerato che, tra le varietà di frumento tenero iscritte con il predetto decreto ministeriale, è com-

presa la varietà «Torrenuova» erroneamente indicata «Torrenuovo» al n. 46 dell'articolo unico del decreto stesso;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 3 maggio 1969;

Decreta:

Il nome della varietà di frumento tenero, di cui al n. 46 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 maggio 1969, viene modificato da « Torrenuovo » in « Torrenuova ».

Roma, addì 26 febbraio 1973

(4311) *Il Ministro*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.R.I.L. S.p.a. Industrie riunite infissi legno Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta I.R.I.L. S.p.a. Industrie riunite infissi legno Pordenone, stabilimento località Comina, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.R.I.L. S.p.a. Industrie riunite infissi legno Pordenone, stabilimento località Comina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5547)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pep-Rose S.p.a. Borgomanero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Pep-Rose S.p.a. Borgomanero (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pep-Rose S.p.a. Borgomanero (Novara).

Il presente decreto ha effetto dal 2 ottobre 1972 al 2 gennaio 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5548)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone europeo per macchine di maglieria e calzetteria; macchine per il finissaggio di maglieria e calzetteria; macchine per la confezione di maglie e calze nonchè accessori vari per l'industria settoriale », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone europeo per macchine di maglieria e calzetteria; macchine per il finissaggio di maglieria e calzetteria; macchine per la confezione di maglie e calze, nonchè accessori vari per l'industria settoriale», che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 23 al 30 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(4314)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Esposizione internazionale elettrodomestici », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «X Esposizione internazionale elettrodomestici », che avrà luogo a Milano dall'8 all'11 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(4315)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Trieste dal 17 al 29 giugno 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(4313)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Salone internazionale componenti strumenti di misura elettronici e accessori », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «IX Salone internazionale componenti strumenti di misura elettronici e

accessori», che avrà luogo a Milano dal 26 maggio al 3 giugno 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(4316)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Stienta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che il consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Stienta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stienta (Rovigo), ha chiesto, ai sensi dell'art. 57, lettera *c*), del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa ad amministrazione straordinaria;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Stienta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stienta (Rovigo), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico — approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 — e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

(5571)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di natanti da diporto di medio tonnellaggio operanti in provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di natanti da diporto di medio tonnellaggio operanti in provincia di Savona, con effetto dal 17 gennaio 1972;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato provvedimento interministeriale;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di natanti da diporto di medio tonnellaggio operanti in provincia di Savona, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Perugia, con effetto dal 15 dicembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 maggio 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Perugia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici autogru ed escavatori in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici autogru ed escavatori in provincia di Roma, con effetto dal 19 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici autogru ed escavatori in provincia di Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(5550)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.P. (Cartoni materie plastiche) di Cene.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.M.P. (Cartoni materie plastiche) di Cene (Bergamo) con effetto dal 10 gennaio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.P. (Cartoni materie plastiche) di Cene (Bergamo), è prolungato a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(5549)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 febbraio 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bryan R. Furness, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(3385)

In data 15 febbraio 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard H. Williams, console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3386)

In data 15 febbraio 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roger K. Rutledge, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3387)

In data 15 febbraio 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert D. Arthur, vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(3388)

In data 15 febbraio 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Concetta Leonardi, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(3389)

In data 15 febbraio 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jean Pourchel, console generale di Francia a Genova.

(3390)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1972-1973

Dal 27 novembre 1972 al 30 novembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 7,866, per girasole U.C. 5.661; dal 1° dicembre 1972 al 5 dicembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 7,975, per girasole U.C. 5,496; dal 6 dicembre 1972 al 7 dicembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 7,583, per girasole U.C. 5,179; dall'8 dicembre 1972 all'11 dicembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 7,169, per girasole U.C. 4,804; dal 12 dicembre 1972 al 13 dicembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 6,708, per girasole U.C. 4,804; dal 14 dicembre 1972 al 17 dicembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 5,925, per girasole U.C. 3,483; dal 18 dicembre 1972 al 20 dicembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 6,064, per girasole U.C. 3,326; dal 21 dicembre 1972 al 24 dicembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 6,708, per girasole U.C. 3,998; dal 25 dicembre 1972 al 28 dicembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 6,064, per girasole U.C. 3.998; dal 29 dicembre 1972 al 31 dicembre 1972, per colza e ravizzone U.C. 6,524, per girasole U.C. 3,998; dal 1° gennaio 1973 al 7 gennaio 1973, per colza e ravizzone U.C. 6,764, per girasole U.C. 3,998; dall'8 gennaio 1973 al 14 gennaio 1973, per colza e ravizzone U.C. 6,764, per girasole U.C. 3,998; dal 15 gennaio 1973 al 17 gennaio 1973, per colza e ravizzone U.C. 6,442, per girasole U.C. 3,998; dal 18 gennaio 1973 al 21 gennaio 1973, per colza e ravizzone U.C. 5,060, per girasole U.C. 3,808; dal 22 gennaio 1973 al 24 gennaio 1973, per colza e ravizzone U.C. 5,060, per girasole U.C. 3,707; dal 25 gennaio 1973 al 28 gennaio 1973, per colza e ravizzone U.C. 4,231, per girasole U.C. 3,707.

N.B. U.C. = unità di conto; 1 unità di conto = L. 625

IUD./st

(3445)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2302/72 e n. 2368/72.

(in unità di conto (u.c.) per 100 kg — 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni	
		Dall'1-11-1972 al 10-11-1972	Dall'11-11-1972 al 30-11-1972
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	5,183	5,183
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	3,524	3,524
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sula materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	6,262	6,262
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	3,549	3,549
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	5,778	5,778
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	4,952	4,952
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	3,591	3,591
11.01 F	Farina di riso	3,844	3,844
11.01 H	Farina di miglio	—	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	5,355	5,355
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) . . .	3,524	3,524
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva . .	6,262	6,262
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) . . .	3,549	3,549
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1)	7,429	7,429
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1)	5,778	5,778
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,952	4,952
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	3,844	3,844
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	5,183	5,183
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	3,524	3,524
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—	—
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)	5,566	5,566

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni	
		Dall'1-11-1972 al 10-11-1972	Dall'11-11-1972 al 30-11-1972
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (2)	3,549	3,549
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	5,183	5,183
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	3,524	3,524
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	5,914	5,914
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	3,549	3,549
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (2)	4,473	4,473
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria (3)	6,910	6,910
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria (3)	5,528	5,528
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	3,549	3,549
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	—	4,488
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	5,183	5,183
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	3,524	3,524
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	6,958	6,958
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	5,566	5,566
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	3,549	3,549
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	6,603	6,603
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	5,365	5,365
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	4,540	4,540
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	3,844	3,844
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,096	1,096
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,032	1,032
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,805	7,805

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni	
		Dall'1-11-1972 al 10-11-1972	Dall'11-11-1972 al 30-11-1972
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,832	5,832
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	6,150	6,150
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	4,595	4,595
11.07 B	Malto torrefatto	5,355	5,355
11.08 A I	Amido di granturco	1,291	1,291
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	—	—
11.08 A IV	Fecola di patate	1,291	1,291
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,291	1,291
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	—	—
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,684	1,684
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,291	1,241
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,684	1,684
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,291	1,291
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	0,957	0,957
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	0,957	0,957
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	0,957	0,957
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0,956	0,956
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,957	0,957
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	1,604	1,604

(1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (*GU* n. L. 149 del 29 giugno 1968, pag. 46).
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (*GU* n. L. 149 del 29 giugno 1968, pag. 46).
(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(1131)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella « A » delle circoscrizioni delle conservatorie dei registri immobiliari allegata al decreto ministeriaole 29 aprile 1972 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, devono essere apportate le modifiche risultanti dall'unito prospetto:

Pagina	Denominazione comuni		Conservatoria
	Errata	Esatta	
6	Aymaville	Aymavilles	Aosta
6	Camagna Monferrato	Camagna	Casale Monferrato
7	Viale	Viale d'Asti	Asti
10	Collio	Cellio	Vercelli
11	Biello	Blello	Bergamo
13	Monticello Brianza	Monticello	Como
15	Zeme	Zeme Lomellina	Vigevano
17	Appiano	Appiano sulla Strada del vino	Bolzano
17	Caldaro	Caldaro sulla Strada del vino	Bolzano
17	Cortina all'Adige	Cortina sulla Strada del vino	Bolzano
17	Fie allo Scillar	Fiè allo Sciliar	Bolzano
17	Magrè all'Adige	Magrè sulla Strada del vino	Bolzano
17	Termeno	Termeno sulla Strada del vino	Bolzano
17	Nuvaledo	Novaledo	Tavolare-TN
17	Montagna	Montagne	Tavolare-TN
18	Pettorazza	Petterazza Grimani	Rovigo
19	Moriago	Moriago della Battaglia	Treviso
21	Ro	Ro Ferrarese	Ferrara
25	Monbaroccio	Mombaroccio	Pesaro
25	Acqualonga	Acqualagna	Urbino
25	Bastia	Bastia Umbra	Perugia
26	Oriolo	Oriolo Romano	Roma 2ª
28	Ripalimosani	Ripalimosano	Campobasso
29	Foiano in Val Fortore	Foiano di Val Fortore	Benevento
31	Loverano	Leverano	Lecce
33	Roseto Capo Spulico	Rosito Capo Spulico	Cosenza
33	Santa Maria	Santa Maria del Cedro	Cosenza
33	Cassano Ionio	Cassano allo Ionio	Cosenza
34	Catrofilippo	Castrofilippo	Agrigento

Alla pag. 20 leggere conservatoria di Schio invece di ufficio misto di Schio.

(4345)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 378, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Vaccaro Antonio avverso il decreto ministeriale 18 gennaio 1971 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente la decorrenza, ai fini economici, della sua nomina a segretario generale di camera di commercio.

(3446)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 377, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Nappi Federico avverso il decreto ministeriale 18 gennaio 1971 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente la decorrenza, ai fini economici, della sua nomina a segretario generale di camera di commercio.

(3447)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 79, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 agosto 1971 dal sig. Olivieri Renato avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71 deliberata dal commissario governativo dell'Opera dell'ateneo di Macerata con provvedimento n. 4803 del 31 marzo 1971.

(3508)

Con decreto presidenziale del 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 80, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 20 gennaio 1971 dal sig. Cartolari Agnolo Carlo avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno 1970-71 in favore della figlia Anna Rita, deliberata dal commissario governativo dell'Opera dell'ateneo di Bologna in data 18 novembre 1970.

(3509)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 5 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,90	587,90	586,90	587,90	586 —	—	588,75	587,90	587,90	588,32
Dollaro canadese	588,25	588,25	588,90	588,25	585,50	—	589 —	588,25	588,25	588,62
Franco svizzero	181,96	181,96	182,40	181,96	180,75	—	182,20	181,96	181,96	182,08
Corona danese	95,13	95,13	95,40	95,13	92,50	—	95,26	95,13	95,13	95,19
Corona norvegese	99,65	99,65	100 —	99,65	97,10	—	99,70	99,65	99,65	99,67
Corona svedese	131,20	131,20	131,40	131,20	128,75	—	131,40	131,20	131,20	131,30
Fiorino olandese	200,50	200,50	201,50	200,50	199 —	—	200,75	200,50	200,50	200,62
Franco belga	14,735	14,735	14,78	14,735	14,57	—	14,76	14,735	14,73	14,74
Franco francese	130 —	130 —	130,10	130 —	128,50	—	130,12	130 —	130 —	130,06
Lira sterlina	1459,90	1459,90	1459 —	1459,90	1457 —	—	1460,75	1459,90	1459,90	1460,32
Marco germanico	207,65	207,65	207,50	207,65	205,50	—	207,76	207,65	207,65	207,70
Scellino austriaco	28,57	28,57	28,60	28,57	27,77	—	28,59	28,57	28,57	28,58
Escudo portoghese	23,40	23,40	23,40	23,40	23 —	—	23,39	23,40	23,40	23,39
Peseta spagnola	10,13	10,13	10,20	10,13	9,85	—	10,1425	10,13	10,13	10,13
Yen giapponese	2,23	2,23	2,22	2,23	2,19	—	2,23	2,23	2,23	2,23

Media dei titoli del 5 aprile 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
» 5 % (Città di Trieste)	96,625
» 5 % (Beni esteri)	93,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,725
» 5,50 % » » 1968-83	93,775
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,075
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	588,325
Dollaro canadese	588,645
Franco svizzero	182,08
Corona danese	95,195
Corona norvegese	99,675
Corona svedese	131,30
Fiorino olandese	200,625
Franco belga	14,747
Franco francese	130,06
Lira sterlina	1460,325
Marco germanico	207,705
Scellino austriaco	28,58
Escudo portoghese	23,395
Peseta spagnola	10,136
Yen giapponese	2,23

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica di intestazione di titolo nominativo di debito pubblico

(art. 167 del regolamento approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298)

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stata chiesta la rettifica dell'intestazione del certificato nominativo appresso descritto ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga provveduto al tramutamento al portatore del certificato stesso

Si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, quest'amministrazione darà corso alla chiesta operazione.

Il certificato nominativo dei buoni del tesoro novennali 5% di scadenza 1° ottobre 1975 n. 2564 di L 2.500.000 di capitale nominale intestato a Mattaliano Cesare, nato a Palermo il 22 febbraio 1951, minore sotto la patria potestà della madre Schillaci Marianna ved. Mattaliano nata a Palermo il 29 settembre 1931 deve ritenersi intestato a Mattaliano Cesare, nato a Palermo il 22 gennaio 1952, minore sotto la patria potestà della madre Schillaci Marianna ved. Mattaliano nata a Palermo il 29 settembre 1931.

Roma, 23 febbraio 1973

(3398)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 55, il ricorso straordinario proposto dal sig. Scarabelli Italo in data 19 febbraio 1968 è stato parzialmente accolto.

(3517)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Stienta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 marzo 1937, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale e artigiana di Stienta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stienta (Rovigo), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Giovanni Merlo è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Antonio Guariento, dott. Verecondo Turchetti e Arcangelo Framba sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Stienta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stienta (Rovigo), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1973.

(5572) *Il vice direttore generale*: OCCHIUTO

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Lucca

Con deliberazione della giunta regionale n. 2182, in data 12 dicembre 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale Zona scolastica in località San Concordio, del comune di Lucca, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(3288)

Variante al piano regolatore generale del comune di Prato

Con deliberazione della giunta regionale n. 2190, in data 12 dicembre 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale Area, scolastica via S. Gonda, del comune di Prato, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(3289)

Approvazione del piano per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Carrara

Con deliberazione della giunta regionale n. 557, in data 31 gennaio 193, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Carrara ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4123)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Crespellano

Con delibera della giunta regionale n. 1268, in data 23 dicembre 1972 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 179/304 nella seduta del 26 gennaio 1973), resa esecutiva con decreto n. 65 in data 6 febbraio 1973 del Presidente della giunta regionale, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Crespellano (Bologna), adottato con deliberazione n. 126 dell'11 ottobre 1969.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini del sesto comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3290)

Approvazione del piano di zona del comune di Porretta Terme

Con decreto del Presidente della giunta della regione Emilia-Romagna n. 67, in data 6 febbraio 1973, è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Porretta Terme (Bologna), con deliberazione n. 59, in data 22 aprile 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3291)

Variante al piano di zona del comune di Castel S. Pietro

Con decreto del Presidente della giunta della regione Emilia-Romagna n. 66, in data 6 febbraio 1973, è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottata dal comune di Castel S. Pietro (Bologna), con deliberazione n. 11/*c* del 21 febbraio 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3292)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio da godersi negli istituti pubblici di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli artt. 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
Veduti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduta la legge 18 marzo 1951, n. 228;
Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in corso, vengono stabilite nuove norme in materia di conferimento di posti gratuiti e semigratuiti negli istituti di educazione;

Decreta:

Art. 1.
Concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento, presso gli istituti pubblici di educazione femminile, di complessivi settantadue posti gratuiti ordinari femminili di studio, per la frequenza di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche.

I posti sono così distinti:

trentasei da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

trentasei da assegnarsi ad alunne che, nell'anno scolastico 1972-73, completino gli studi della scuola media o che frequentino corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.
Ripartizione dei posti

I posti di cui all'articolo precedente sono disponibili presso i sotto indicati istituti:

convitto nazionale di Anagni;
educandato « SS. Annunziata » di Firenze (Poggio Imperiale);
educandato « Delle Fanciulle » di Milano;
educandato « S. Benedetto » di Montagnana (Padova);
educandato « Maria Adelaide » di Palermo;
educandato « Uccellis » di Udine;
educandato « Agli Angeli » di Verona;
conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia;
istituto « De Pino Matrone di Maratea (Potenza);
conservatorio « S. Elisabetta » di Barga (Lucca);
istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense (Napoli);
conservatorio « S. Chiara » di San Miniato (Pisa);
conservatorio « S. Pietro » di Volterra (Pisa);
conservatorio « Corradini » di Sezze (Latina);
conservatorio « S. Marta » di Montopoli Valdarno (Pisa);
educandato « S. Alfonso dè Liguori » di Colletorto (Campobasso);
conservatorio « S. Maria degli Angeli » di Firenze;
conservatorio « Montalve alla Quiete » di Firenze;
conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze;
conservatorio « S. Michele » di Pescia (Pistoia).

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore a 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1973 (1).

(1) Dal requisito dell'età sono dispensate le candidate che dimostrino di essere convittrici o semiconvittrici degli istituti pubblici di educazione femminile o di altri istituti di educazione o, comunque, alunne beneficiarie di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero presso altri istituti.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso, alle aspiranti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile, dichiarato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, non sia superiore a L. 1.200.000, se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico, e che conseguiranno, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare con una media di almeno 7/10 in profitto, se alunne della scuola elementare, e con una media di almeno 6,50/10 in profitto, se alunne di scuola media e di scuole secondarie di secondo grado, o che conseguiranno la licenza media con almeno il giudizio « buono ». Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per le aspiranti che frequentino l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Le aspiranti il cui reddito imponibile sia superiore a quello indicato nel comma precedente non sono ammesse al concorso; l'ammissione al concorso si intende, in ogni caso, condizionata al conseguimento dei minimi di profitto scolastico stabiliti nel comma precedente.

Art. 4.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta, su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro *il* 10 *maggio* 1973. La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dello ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni, in originale o in copia autenticata:

a) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

b) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Non sono considerate valide, ai fini dell'ammissione dello aspirante al concorso, le dichiarazioni in cui si attesti, genericamente, che « non è stata prodotta la dichiarazione unica dei redditi ai fini dell'imposta complementare progressiva ». Per rendere valida la dichiarazione, gli uffici distrettuali devono specificare che tale dichiarazione non è stata prodotta perchè l'interessato è esente, a norma di legge, dal pagamento delle imposte; in mancanza di tale precisazione, il genitore esercente la patria potestà o il tutore dovrà allegare una propria dichiarazione in cui si attesti di essere esente, per legge, dall'obbligo della denuncia dei redditi, precisandone le ragioni.

Nei casi in cui non venga dichiarato il reddito imponibile, sarà considerato utile, ai fini dell'ammissibilità o meno al concorso e a ogni altro effetto, il reddito dichiarato.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito, i cui genitori (o uno solo di essi) risiedano all'estero per ragioni di lavoro, devono presentare, anche, un certificato, rilasciato dai competenti uffici all'estero, attestante il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa. Detti certificati devono essere vistati dal competente Consolato;

c) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia, con l'indicazione esatta dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti. Se tale lavoro è svolto in

proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano usufruito, nell'anno scolastico 1971-72, o che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, conferiti o assegnati da questo Ministero o da altri enti.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

d) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si immpegna a sostenere le spese accessorie nel limite massimo di L. 20.000 annue;

e) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfane di guerra, figle di mutilati ed invalidi di guerra e civili, altre categorie assimilabili) e quelli idonei a dimostrare che nella località, dove risiede la famiglia dell'aspirante, non esiste il tipo di scuola che l'aspirante stessa in atto frequenta o intende frequentare al compimento della scuola d'obbligo (tale dichiarazione deve essere rilasciata dal comune di residenza o dal Provveditorato agli studi competenti i quali devono specificare se la località sede del tipo di scuola di cui trattasi è agevolmente raggiungibile e con quali mezzi);

d) per i figli a carico, perchè studenti universitari: certificato dell'università;

g) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare certificato del comune o dell'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), importa l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.
Presentazione del documento scolastico Modalità di conferimento del posto

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato, nei termini fissati dall'art. 4, tutta la prescritta documentazione o per le quali è stata accertata la inammissibilità al concorso per redditi imponibili superiori al minimo consentito o per difettosa dichiarazione, da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, e non sufficientemente chiarita da parte dell'interessato, riceveranno tempestiva comunicazione scritta della esclusione dal concorso.

I documenti allegati alla domanda saranno subito restituiti soltanto se l'interessato dichiarerà di non avere obiezioni da fare sull'esito della domanda stessa; in caso contrario, saranno restituiti, a domanda, dopo trascorsi 120 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione di esclusione dal concorso.

Le aspiranti al beneficio che, entro la data del 20 *giugno* 1973, non avranno ricevuto alcuna comunicazione, si considereranno ammesse (1) e dovranno far pervenire *tempestivamente*, con lettera di accompagnamento da compilarsi, secondo il modello unito al presente bando, a completamento della documentazione, e, comunque, entro e non oltre la data del 7 luglio 1973, a pena di esclusione dal concorso, un certificato, rilasciato dalla scuola frequentata, attestante la conseguita promozione alla classe superiore o la conseguita licenza elementare o media, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73, con indicazione dei voti riportati nelle singole materie o del giudizio attribuito.

Tale certificato può essere sostituito soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica.

I titoli conseguiti all'estero, devono essere documentati con certificato rilasciato dalla scuola frequentata, con lo specchietto dei voti o del giudizio riportati, con traduzione italiana, vistati dal competente Consolato.

Si considerano prodotti in tempo i certificati scolastici o copia delle pagelle spediti entro il termine suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

---

(1) Sempre alla condizione indicata all'ultimo comma dell'art. 3.

Le vincitrici del concorso riceveranno, tempestivamente, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione, di accettazione del beneficio e della sede destinata, alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte delle vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altre aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazione, in tal senso e con le modalità sopra indicate, saranno date alle interessate.

All'inizio dell'anno scolastico 1973-74 e, comunque, entro il 5 *ottobre* 1973, le vincitrici del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso e per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1973-74.

Entro la data del 10 ottobre 1973, le interessate devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica scientifica e magistrale - Divisione V e alla direzione dell'istituto interessato, una richiesta, documentata, di proroga della presa di possesso del posto.

Art. 7.
Durata e natura del beneficio

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno titolo per iscriversi in una delle classi delle scuole elementari o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media). Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, devono partecipare nuovamente al concorso.

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

La beneficiaria di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerata da pernottamento, tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il Provveditorato agli studi competente può, su richiesta della alunna interessata, da effettuarsi tramite il capo dell'istituto che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, *per il periodo strettamente necessario*.

Art. 8.
Formazione delle graduatorie

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita commissione mnisteriale la quale formerà distinte graduatorie delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne delle scuole elementari e media e del concorso per posti da assegnarsi ad alunne delle scuole secondarie di secondo grado. Dopo le graduatorie delle vincitrici, la commissione, osservando l'ordine del punteggio, formerà, per ciascuna categoria una graduatoria delle idonee, nei limiti del 50% dei rispettivi posti messi a concorso.

Per la compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto.

Roma, addì 16 marzo 1973

p. *Il Ministro*: Cocco

Schema di modello di domanda per la partecipazione al concorso di cui al presente bando

Il sottoscritto . . . . padre o madre o tutore ecc. dell'alunna . . . . nata a . . . . . il . . . . residente a . . . . . via . . . . . chiede che la predetta figlia sia ammessa al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio

per l'anno scolastico 1973-74, come da decreto ministeriale 16 marzo 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973.

Il sottoscritto dichiara che la propria figlia:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1972-73 frequenta la (1) . . . . classe del (2) .

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso.

Allega:

a) certificato medico rilasciato in conformità del bando di concorso;

b) stato di famiglia con la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette in conformità alla prescrizione del bando di concorso;

c) dichiarazione circa la professione esercitata e relativi redditi (3);

d) dichiarazione di assunzione delle spese accessorie nel limite di L. 20.000 annue;

e) per i figli studenti universitari a carico, certificato dell'Università di . . . .

f) i seguenti altri documenti nel proprio interesse con riferimento all'art. 5 del bando e alla tabella di valutazione allegata al bando . . . .

Indica, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbe che la figlia, nel caso sia compresa tra le vincitrici, sia assegnata (4) . . .

Data . . . . .

Firma . . .

---

(1) Prima, seconda ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (scuola elementare, media liceo classico, istituto tecnico per geometri ecc.).

(3) Vedi art. 5, lettera *c*), del bando di concorso.

(4) Possono essere segnalati, a titolo puramente indicativo, in ordine di preferenza, cinque istituti.

Schema di modello di lettera di trasmissione del documento scolastico

OGGETTO: *Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei . . . . . . per l'anno scolastico 1973-74. Alunna . . . . . partecipante al concorso per il conferimento di n. . . posti da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media (ovvero al concorso per il conferimento di n. . . posti da assegnarsi ad alunne delle scuole secondarie di secondo grado).*

Il sottoscritto . . . . . (padre o madre o tutore, ecc.) dell'alunna in oggetto indicata, residente a . . via . . . . trasmette a codesto Ministero, a completamento della documentazione per partecipare al concorso di cui all'oggetto stesso, l'accluso certificato scolastico rilasciato . . . . (1) con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie (ovvero: copia fotostatica, autenticata, della pagella scolastica).

Data . . .

Firma . . .

---

(1) Es.: dalla scuola media di . . .; dalla direzione didattica di . . . .; dal liceo-ginnasio di . . . .

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO.

Per la valutazione dello stato di bisogno, la commisione attribuirà:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui superstite svolge attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo » ;

6) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 5 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi imponibili, saranno apportati, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per imponibili inferiori a	L. 30.000	punti 0,10
per imponibili da L. 30.000 fino a L.	59.999	» 0,15
per imponibili da L. 60.000 fino a L.	99.999	» 0,30
per imponibili da L. 100.000 fino a L.	149.999	» 0,50
per imponibili da L. 150.000 fino a L.	199.999	» 0,75
per imponibili da L. 200.000 fino a L.	299.999	» 1,00
per imponibili da L. 300.000 fino a L.	399.999	» 1,25
per imponibili da L. 400.000 fino a L.	499.999	» 1,50
per imponibili da L. 500.000 fino a L.	599.999	» 1,75
per imponibili da L. 600.000 fino a L.	699.999	» 2,00
per imponibili da L. 700.000 fino a L.	799.999	» 2,25
per imponibili da L. 800.000 fino a L.	899.999	» 2,50
per imponibili da L. 900.000 fino a L.	999.999	» 2,75
per imponibili da L. 1.000.000 fino a L.	1.199.999	» 3,00
per imponibili da L. 1.200.000 fino a L.	1.399.999	» 3,50
per imponibili da L. 1.400.000 fino a L.	1.599.999	» 3,75
per imponibili da L. 1.600.000 fino a L.	1.799.999	» 4,00
per imponibili da L. 1.800.000 fino a L.	1.999.999	» 4,25
per imponibili da L. 2.000.000 fino a L.	2.199.999	» 4,50
per imponibili da L. 2.200.000 fino a L.	2.399.999	» 4,75
per imponibili da L. 2.400.000 fino a L.	2.599.999	» 5,00
per imponibili da L. 2.600.000 fino a L.	2.799.999	» 6,00
per imponibili da L. 2.800.000 in poi	. . .	» 7,00

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti uno fino ad un massimo di punti 3 (sono considerati a carico i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, che siano studenti universitari e che non abbiano redditi propri).

Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa », il punteggio supplementare, per carico dei figli, sarà di 0,20 per ogni figlio a carico.

B. — VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO (1).

Scuole elementari:

media del 7	. . . . punti	1
media dal 7,1 al 7,5	. . . . »	1,50
media dal 7,6 al 8	. . . . »	2
media dal 8,1 al 8,5	. . . . »	2,50
media dal 8,6 al 9	. . . . »	3
media dal 9,1 al 9,5	. . . . »	3,50
media dal 9,6 al 10	. . . . »	4

---

(1) I titoli scolastici conseguiti in scuole italiane all'estero, o in scuole straniere i cui titoli sono riconosciuti in Italia, saranno rapportati caso per caso, per valutazione, alla presente tabella.

Scuola media:

media del 6,5	punti	1,50
media dal 6,6 al 7	»	2
media dal 7,1 al 7,5	»	3
media dal 7,6 al 8	»	4
media dal 8,1 al 8,5	»	5
media dal 8,6 al 9	»	6
media dal 9,1 al 9,5	»	7
media dal 9,6 al 10	»	8

Licenza media:

con qualifica « Buono »	punti	3
con qualifica « Distinto »	»	5
con qualifica « Ottimo »	»	7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti	2
media dal 6,6 al 7	»	3
media dal 7,1 al 7,5	»	4,30
media dal 7,6 al 8	»	5,60
media dal 8,1 al 8,5	»	6,90
media dal 8,6 al 9	»	8,20
media dal 9,1 al 9,5	»	9,50
media dal 9,6 al 10	»	11

C. — PUNTEGGIO PER DISAGIATA RESIDENZA.

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori o uno solo di essi siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro, o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1973-74.

D. — PREFERENZE A PARITA' DI MERITO.

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

p. *Il Ministro*: COCCO

(5097)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pietrasanta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pietrasanta (Lucca);

Visto il decreto ministeriale in data 20 maggio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pietrasanta, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott Gustavo	punti	87,75	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	»	85,95	»
3. Paiotti dott. Dante	»	85,56	»
4. Panvini dott. Giuseppe	»	85,27	»
5. Zoia dott. Mario	»	83,08	»
6. Micio dott. Ardesino	»	82,73	»
7. D'Ancona dott. Antonio	»	82,36	»
8. Bartelloni dott. Manlio	»	81,86	»
9. Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
10. Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
11. Anania dott. Pantaleone	»	79,77	»
12. Lalli dott. Manlio	»	79,64	»
13. Spani dott. Tommaso	punti	79,06	su 132
14. Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
15. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
16. Raglianti dott. Luigi	»	77,21	»
17. Rollone Eusebio	»	76	»
18. Marassi dott. Fulvio	»	75,89	»
19. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
20. Caruana Salvatore	»	75,50	»
21. Mussetti Tranquillo	»	74,75	»
22. Mazzaglia Michelangelo	»	74,50	»
23. Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
24. Laurenza dott. Giovanni	»	73,90	»
25. Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
26. Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
27. Moriconi dott. Benito	»	73,24	»
28. Bartalena dott. Valentino	»	73,19	»
29. Pontarollo dott. Riccardo	»	72,96	»
30. Baladacchino dott. Emanuele	»	72,10	»
31. Settis Rocco	»	71,89	»
32. Boianelli dott. Fernando	»	71,73	»
33. Parini Antonio	»	71,66	»
34. Puglisi dott. Carmelo	»	71,57	»
35. Ventriglia dott. Giovanni	»	71,27	»
36. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	71,19	»
37. Mazza dott. Osvaldo	»	71,15	»
38. Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
39. Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
40. De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
41. Schioppa dott. Gino	»	70,15	»
42. Fulciniti dott. Salvatore	»	70,10	»
43. De Negri Errico	»	69,99	»
44. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
45. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
46. Faissola Giovanni	»	68,22	»
47. Delli Paoli dott. Dante	»	67,83	»
48. Di Giovanni dott. Carmine	»	67,66	»
49. Sperduti Michele	»	66,87	»
50. De Martino dott. Salvatore	»	66,50	»
51. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
52. Bertini Luigi	»	65,55	»
53. Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
54. Gangarelli dott. Luigi	»	65,19	»
55. Achilli Amedeo	»	65,06	»
56. Stenghele Giuseppe	»	64,89	»
57. Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
58. Pellegrino Guelfo	»	62,47	»
59. Lunghi Gaetano	»	61,51	»
60. De Lorenzo Francesco	»	61,41	»
61. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
62. Pacifici Luigi	»	60,66	»
63. Narducci Fiorenzo	»	60	»
64. Pascale Vittorio	»	58,59	»
65. Nepomuceno Renato	»	58,56	»
66. Persoglio Domenico	»	58,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(4560)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami ad otto posti di vice ispettore in prova, nella carriera di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Nel Bollettino Ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1971, messo in distribuzione il 6 febbraio 1973, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami ad otto posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1971.

(3767)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 27 dicembre 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1972 e dell'8 febbraio 1973;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 26 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 27 dicembre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 26 aprile 1972; 1° luglio 1972 e 27 dicembre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
643. Basile Nazario .	Francavilla a Mare - 24 settembre 1922						si	
644. Bigazzi Gianfranco . .	Bologna - 7 febbraio 1931					si		
645. Certone Giuseppe	Bari - 1° febbraio 1928					si		
646. D'Ambrosio Massimo .	Rio Marina - 13 settembre 1925					si		
647. Lalli Antonio .	Roma - 30 aprile 1916						si	
648. Peria Tulumello Giuseppe .	Palermo - 26 ottobre 1926					si		
649. Riccio Luigi .	Napoli - 2 gennaio 1920					si		
650. Rispoli Francesco .	Napoli - 15 luglio 1926		si					
651. Tofanari Neri Lodovico .	Arezzo - 3 marzo 1921					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione ai posti di primari di ortopedia e traumatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(4103)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 1090 in data 2 agosto 1971 del medico provinciale di Siena, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1969;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità e dalla prefettura di Siena, la proposta formulata dall'ordine dei medici e dal collegio delle ostetriche di Siena, nonché le segnalazioni pervenute da parte delle giunte comunali interessate, a norma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1971, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, è costituita come segue:

Presidente:

Barra Caracciolo dott.ssa Tommasina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Paternò dott. Vincenzo, vice prefetto presso la prefettura di Siena; Patrissi dott. Ezio, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Sani prof. Guelfo, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Siena;

Carli dott.ssa Maria, specialista in ostetricia e ginecologia;

Fineschi Andreina, ostetrica condotta di Castelnuovo Berardenga.

Segretario:

Biondi dott. Antonio, consigliere presso l'ufficio del medico provinciale di Siena.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Siena.

La presente deliberazione sarà pertanto pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia; essa, per otto (8) giorni consecutivi, sarà anche affissa all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Il presidente: LAGORIO

(3680)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sanremo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, sicurezza sociale dott.ssa Fernanda Pedemonte-Opisso;
Visto il decreto del medico provinciale di Imperia, n. 4196 del 4 gennaio 1972, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sanremo;
Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale n. 264 in data 22 agosto 1972;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

Grappiolo Alessandro, punti 179,1781 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e del comune di Sanremo.

Genova, addì 18 gennaio 1973.

Il presidente: DAGNINO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte-Opisso;
Visto il proprio decreto n. 207 del 18 gennaio 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sanremo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13;

Decreta:

Il dott. Alessandro Grappiolo, vincitore del concorso di cui in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Sanremo.
Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura d'Imperia e del comune di Sanremo.

Genova, addì 7 febbraio 1973.

Il presidente: DAGNINO

(3623)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1972, n. **59.**

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *dicembre* 1972)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1972, n. **60.**

Ulteriore finanziamento e disposizione integrativa della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976.

Art. 2.

Per il materiale viticolo, di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1967, n 29, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il capitolo 822 con la denominazione: « Contributi per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 800 milioni, cui si provvede per lire 500 milioni mediante prelevamento dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 300 milioni mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1970, con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

L'onere di lire 800 milioni, autorizzato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1972, farà carico al sopracitato capitolo 822 e quello di lire 500 milioni, previsto per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 dicembre 1972.

BERZANTI

(679)

LEGGE REGIONALE 1° gennaio 1973, n. **1.**

Bilancio di pervisione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 1° *gennaio* 1973)

(867)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.